



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

- SERV. PROGRAMMAZIONE E ASSIST. FARMACEUTICA (ALL.)

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Seduta del - 3 MAG. 2013

Deliberazione n. 184

OGGETTO:

Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 di 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i -

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno - 3 MAG. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) di LAURA FRATTURA | Paolo |
| 2) PETRAROIA | Michele |
| 3) FACCIOLLA | Vittorino |
| 4) NAGNI | Pierpaolo |
| 5) SCARABEO | Massimiliano |

- | |
|-----------------|
| Presidente |
| Vice Presidente |
| Assessore |
| “ |
| “ |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

Atto da pubblicare	
Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
Per estratto	<input type="checkbox"/>
Sul sito Web	<input checked="" type="checkbox"/>
Il Dirigente del Servizio (nome cognome a stampa e firma)	

SEGRETARIO: Mariolga MOGAVERO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, _____

Il Responsabile dell'istruttoria
Cognome Nome
IL RESPONSABILE
Ufficio Programmazione e Assistenza farmaceutica
Dr. Angela Santoro

Il Direttore Generale
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)
Cognome Nome
Dr. Antonio Francioni

Il Responsabile del Servizio
Cognome Nome
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Programmazione e Assistenza Farmaceutica
Dr. Lisa Angelella Lavalle

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale Paolo di Laura Frattura

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di prendere atto:
 - a. degli indirizzi interpretativi e applicativi formulati in sede di tavolo tecnico interregionale in ordine all'art. 11 *decreto legge* 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di consentire alle Regioni la uniformità dell'applicazione dello stesso;
 - b. degli esiti delle sedute della *Commissione Tecnica per la pianificazione del servizio di assistenza farmaceutica nella Regione Molise* (DPGR n. 252/2010), giusta verbali dell' 8 maggio e del 5 settembre 2012;
 - c. dei dati inviati dai comuni di Campobasso, Isernia, Termoli e Venafro in ordine alla individuazione delle nuove sedi farmaceutiche ex art. 11, comma 2, del *decreto legge* 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
 - d. della presenza nel territorio regionale di sedi farmaceutiche vacanti ex art.10 della legge n.475/1968, disponibili per il privato esercizio;
- 3) di approvare i seguenti documenti, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti:
 - "*Sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio*" - allegato sub lett. A - ;
 - "*Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i.*" - allegato sub lett. B) - ;
- 4) di indire il "*Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i.*";
- 5) di avvalersi della *piattaforma tecnologica ed applicativa unica* di cui all'art. 23, comma 12-*septiesdecies* del *decreto legge* 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso pubblico regionale in argomento;
- 6) di rinviare a successivo proprio atto deliberativo la costituzione della *Commissione esaminatrice* ai sensi del DPCM n. 298 /1994 e s.m.i.



ALLEGATI ATTI

[Handwritten signature]



Oggetto: Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise – *art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i –*

PREMESSO che l'art. 11 *decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”* apporta modifiche sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta organica delle farmacie, di istituzione di nuove farmacie nonché di indizione del concorso per la loro assegnazione;

VISTI, in particolare:

- il comma 2, dell'art. 11 *decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale dispone che “Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;*
- il comma 3, dell'art. 11 *decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale dispone che “(...) Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. (...)”;*

PRESO ATTO degli indirizzi interpretativi e applicativi formulati in sede di tavolo tecnico interregionale in ordine all'art. 11 *decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i – giusta documentazione agli atti della competente struttura della Direzione Generale per la Salute - al fine di consentire alle Regioni la uniformità dell'applicazione dello stesso;*

PRESO ATTO, altresì, dei dati inviati dai comuni di Campobasso, Isernia, Termoli e Venafro in ordine alla individuazione delle nuove sedi farmaceutiche ed acquisiti agli atti del competente Servizio della *Direzione Generale per la Salute*, così come indicati nell'allegato sub lett. A) pag. 2 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - ;

VISTI gli esiti delle sedute della *Commissione Tecnica per la pianificazione del servizio di assistenza farmaceutica nella Regione Molise* (DPGR n. 252/2010), giusta verbali dell' 8 maggio e del 5 settembre 2012;

CONSIDERATO che nel territorio regionale sono presenti sedi farmaceutiche vacanti *ex art.10 della legge n.475/1968, disponibili per il privato esercizio, nel comune di Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Castelpizzuto, Castelverrino, Sant'Elena Sannita, Molise e Provvidenti, così come indicate nell'allegato sub lett. A) pag. 3 - giusta documentazione agli atti della competente struttura della Direzione Generale per la Salute -;*

VISTO l'art. 23, comma 12 – *septiesdecies* del *decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che “Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse Regioni e Province Autonome e dei candidati. (...)”;*



VISTI:

- Legge 2 aprile 1968, n. 475, s.m.i. recante “*Norme concernenti il servizio farmaceutico*”;
- D.P.R. del 21 agosto 1971, n.1275, contenente il regolamento di esecuzione della legge n.475/68;
- Legge 8 novembre 1991, n. 362, s.m.i. recante “*Norme di riordino del settore farmaceutico*”;
- Legge regionale 12 gennaio 1981, n.3, recante “*Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica*”;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di prendere atto:
 - a. degli indirizzi interpretativi e applicativi formulati in sede di tavolo tecnico interregionale in ordine all’art. 11 *decreto legge* 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di consentire alle Regioni la uniformità dell’applicazione dello stesso;
 - b. degli esiti delle sedute della *Commissione Tecnica per la pianificazione del servizio di assistenza farmaceutica nella Regione Molise* (DPGR n. 252/2010), giusta verbali dell’ 8 maggio e del 5 settembre 2012;
 - c. dei dati inviati dai comuni di Campobasso, Isernia, Termoli e Venafro in ordine alla individuazione delle nuove sedi farmaceutiche ex art. 11, comma 2, del *decreto legge* 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
 - d. della presenza nel territorio regionale di sedi farmaceutiche vacanti ex art.10 della legge n.475/1968, disponibili per il privato esercizio;
- di approvare i seguenti documenti, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti:
 - “*Sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio*” - allegato sub lett. A) - ;
 - “*Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i.*” - allegato sub lett. B) - ;
- di indire il “*Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i.*”;
- di avvalersi della *piattaforma tecnologica ed applicativa unica* di cui all’art. 23, comma 12-*septiesdecies* del *decreto legge* 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso pubblico regionale sopra citato;
- di rinviare a successivo proprio atto deliberativo la costituzione della *Commissione esaminatrice* ai sensi del DPCM n. 298 /1994 e s.m.i;

Campobasso, li 15/02/2012

L’Istruttore
(dott.ssa Angelina Maria Santoro)

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa Antonella Lavalle)



ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 184 del 03 MAG 2013

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 15 APR 2013

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa Antonella Lavalle)

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale della Direzione per la Salute dott. *Antonio Francioni*, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto è stato espresso il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

Al Presidente Paolo di Laura Frattura, l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Il Direttore Generale
(dott. Antonio Francioni)



**SEDI FARMACEUTICHE DELLA REGIONE MOLISE
DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO**





**Sedi farmaceutiche individuate dai comuni ex art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27**

COMUNE	LOCALIZZAZIONE SEDE FARMACEUTICA
CAMPOBASSO	<p>*</p> <p>ZONA I: via Garibaldi a partire dall'incrocio con piazzale Palatucci verso c.da Macchie inclusa, via D'Amato a partire dall'intersezione con via Garibaldi ed a proseguire su via Tiberio e traverse, fino a via Garibaldi esclusa; via S. Antonio dei Lazzari fino all'intersezione con via Labanca, via Labanca sino all'intersezione con via S. Lorenzo; stradario incluso: via A. Zuccarelli, via A. Grandi, via E. Toti, via G. Di Vittorio, via G. Pianese, via F. Fede, via Tiberio, viale Palatucci, via Vigliardi, via M. Romano, via San Nicola delle Fratte, via C. Facchinetti.</p> <p>ZONA II: via Duca di Genova, via Conte Verde, via A. De Pretis; stradario incluso, via Conte Rosso fino alla confluenza con la strada provinciale per Mirabello Sannitico, via L. Da Vinci, via E. Fermi, Piazza Andrea d'Isernia, via G. Masciotta, via Papa Giovanni XXIII, via Q. Sella, C.da Cese.</p>
ISERNIA	<p>**</p> <p>ZONA LE PIANE: S. Lazzaro nord, zona espansione nord su v.le 3 marzo 1970, frazioni nord, utenza extracomunale dell'hinterland in direttrice nord – posizione consigliata: bivio S.P. Castelromano.</p> <p>ZONA NUNZIATELLA: espansione nord-est su v.le dei Pentri, frazioni nord-est, utenza extracomunale dell'hinterland in direttrice est e nord-est- posizione consigliata: v.le dei Pentri.</p>
TERMOLI (CB)	<p>***</p> <p>ZONA 8: via Giappone- via del Mulinello – via Corsica (intersecazione via Egadi) – viale P. Pio – via Asia – via Giappone.</p> <p>ZONA 9: via Corsica – variante litoranea s.s. 16 – via Egadi – Fosso Mucchiotti – Autostrada A14 lato Sud.</p> <p>ZONA 10: s.s.16 lato Nord – Via Vespucci – Variante s.s. 16 lato Nord (intersecazione via del mare) – via del mare – via Torino (intersecazione via Catania) – s.s. Termolese (ex fornace).</p>
VENAFRO (IS)	<p>****</p> <p>ZONA di espansione posta ai due lati di via Campania – ponte ferroviario fino all'intersecazione con via Caio Silio Italico</p>

- * come da deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 20.04.2012 del comune di Campobasso.
- ** come da deliberazione del Commissario Prefettizio n.19 del 25.07.2012 del comune di Isernia.
- *** come da deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 31.05.2012 del comune di Termoli.
- **** come da deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 21.04.2012 del comune di Venafro.



Sedi farmaceutiche vacanti
ex art.10 della legge n.475/1968

COMUNE	LOCALIZZAZIONE SEDE FARMACEUTICA
* BAGNOLI DEL TRIGNO (IS)	<i>Zona I: intero territorio comunale</i>
** BELMONTE DEL SANNIO (IS)	<i>Zona I: intero territorio comunale</i>
*** CASTELPIZZUTO (IS)	<i>Zona I: intero territorio comunale</i>
**** CASTELVERRINO (IS)	<i>Zona I: intero territorio comunale</i>
***** SANT'ELENA SANNITA (IS)	<i>Zona I: intero territorio comunale</i>
***** MOLISE (CB)	<i>Zona I: intero territorio comunale</i>
***** PROVVIDENTI (CB)	<i>Zona I: intero territorio comunale</i>

- * *dichiarata vacante con determinazione dirigenziale n.2/2011;*
- ** *dichiarata vacante con determinazione dirigenziale n.3/2011;*
- *** *dichiarata vacante con deliberazione di giunta regionale n. 721/2007;*
- **** *dichiarata vacante con deliberazione di giunta regionale n. 721/2007;*
- ***** *dichiarata vacante con determinazione dirigenziale n.5/2012;*
- ***** *dichiarata vacante con determinazione dirigenziale n.6/2012*
- ***** *dichiarata vacante con deliberazione di giunta regionale n. 721/2007;*

Numero complessivo delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio: n. 15.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 184 del 03 MAG 2013

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica

Commissione Tecnica (DPGR n. 252/2010)

Verbale n. 7

L'anno 2012, alle ore 11,30 del giorno 8 maggio, in Campobasso, alla via Toscana 45, presso la Direzione Generale per la Salute, si riunisce, su convocazione del Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica, la Commissione Tecnica per la pianificazione del servizio di assistenza farmaceutica nella Regione Molise (DPGR n. 252 del 4/08/2010) coordinata dalla dott.ssa Antonella Lavalle - Direttore del Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica-

Sono presenti: la summenzionata dott.ssa Lavalle, l'avv. Claudia Angiolini - Funzionario del Servizio Avvocatura Regionale -, l'arch. Antonio Vetere - Funzionario del Servizio Risorse finanziarie e Infrastrutture sanitarie - Progetti e patrimonio -, la dott.ssa Angelina Maria Santoro - Funzionario del Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica -, che verbalizza l'incontro.

In apertura dei lavori la dott.ssa Lavalle porta a conoscenza dei componenti della Commissione che la nuova legge n. 27 del 24 marzo 2012 dispone modifiche sostanziali alla vigente legislazione in materia di pianta organica delle farmacie, di istituzioni di nuove farmacie nonché di indizione del concorso per la loro assegnazione e in tal senso viene data lettura dei chiarimenti resi dal Ministero della Salute - Ufficio Legislativo - (n. 2148/2012) in ordine alla interpretazione di alcuni aspetti della legge.

La normativa prevede nuove modalità relative al procedimento inerente il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e l'accesso alla titolarità delle farmacie al fine di garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico stabilendo, altresì, il numero delle autorizzazioni in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti, modificando il quorum previsto dall'art. 1 della legge 475/1968.

La dott.ssa Lavalle comunica, altresì, che il competente Ufficio del Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica ha informato i comuni di quanto disposto dalla legge in parola invitandoli a porre in essere gli adempimenti di loro competenza.

La Commissione propone all'amministrazione regionale di sollecitare le amministrazioni comunali all'invio dei dati, qualora non dovessero adempiere nei termini prescritti in virtù del generale principio di leale collaborazione/cooperazione tra le amministrazioni. Inoltre è evidente la volontà del legislatore di attribuire ai comuni la funzione di individuazione delle farmacie in considerazione della sovranità comunale in ambito territoriale e nel rispetto dei principi di decentramento e sussidiarietà.

In mancanza sarà compito della regione provvedere con proprio atto a tale adempimento, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art. 11 in parola.

La dott.ssa Lavalle sottopone all'attenzione dei componenti la problematica relativa il procedimento di revisione della p.o. delle farmacie per l'anno 2010 in itinere e il rapporto giuridico-amministrativo con il procedimento di individuazione di nuove farmacie ex art. 11 e rappresenta che, attraverso il competente ufficio, di tale problematica investirà il Servizio Avvocatura Regionale.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

dott.ssa Santoro Angelina M.

dott. Lavalle Antonella

avv. Angiolini Claudia

arch. Vetere Antonio



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 184 del 03 MAG 2013

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica

Commissione Tecnica per la pianificazione

del servizio di assistenza farmaceutica nella Regione Molise (DPGR n. 252/2010)

Verbale n. 8

L'anno 2012 del **giorno 5 settembre**, alle ore **15,30**, in Campobasso, alla via Toscana 45, presso gli uffici della *Direzione Generale per la Salute*, si riunisce, su convocazione del *Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica*, la *Commissione Tecnica per la pianificazione del servizio di assistenza farmaceutica nella Regione Molise* (DPGR n. 252 del 4/08/2010) coordinata dalla dott.ssa *Antonella Lavalle* - Direttore del Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica-.

Sono presenti: la summenzionata dott.ssa *Lavalle*, l'avv. *Claudia Angiolini* -Funzionario del Servizio Avvocatura Regionale-, l'arch. *Antonio Vetere* -Funzionario del Servizio Risorse finanziarie e Infrastrutture sanitarie.Progetti e patrimonio-, la dott.ssa *Angelina Maria Santoro* -Funzionario del Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica -, che verbalizza l'incontro.

Introduce i lavori la dott.ssa *Lavalle* informando i componenti che le amministrazioni comunali interessate (Campobasso, Venafro, Isernia, Termoli) hanno inviato i dati inerenti la individuazione delle sedi farmaceutiche oltre il termine previsto dall'art. 11, comma 2.

La commissione ritiene che i dati, seppur pervenuti oltre i termini previsti, debbano essere validamente acquisiti al procedimento. Tant'è che la stessa non ha ritenuto di proporre all'amministrazione regionale di porre in essere i poteri sostitutivi di cui all'art. 11, comma 9, in quanto nel caso di specie, non si ravvisano gli indici di perentorietà del termine.

Ciò in quanto la legge non prevede una specifica sanzione a carico dell'amministrazione comunale inadempiente, il ritardato invio non pregiudica l'operato dell'amministrazione regionale - tenuto conto che in sede di coordinamento interregionale le regioni hanno concordato di posticipare i tempi di indizione del bando al fine di adottare una bozza unica e di differire i tempi dell'indizione periodo autunnale -, la ratio legislativa è quella di riservare alla competenza comunale la individuazione/localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche ed infine, non può prescindere dalla considerazione del generale principio giuridico-amministrativo di conservazione degli atti. A ciò, poi, si aggiunga che in sede di coordinamento interregionale è emerso che anche le altre regioni hanno seguito il medesimo orientamento.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 20,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

dott.ssa *Santoro Angelina M.*

dott. *Lavalle Antonella*

avv. *Angiolini Claudia*

arch. *Vetere Antonio*



**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI
PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE**

*- art. 11 dl 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i - **

Sommario

Articolo 1 Oggetto del concorso

Articolo 2 Requisiti per l'ammissione al concorso

Articolo 3 Partecipazione in forma associata

Articolo 4 Limite alla partecipazione

Articolo 5 Domanda di partecipazione al concorso

Articolo 6 Cause di irricevibilità delle domande, di esclusione e di non ammissione al concorso

Articolo 7 Commissione esaminatrice

Articolo 8 Valutazione dei titoli

Articolo 9 Formazione della graduatoria

Articolo 10 Approvazione della graduatoria ed interpello dei vincitori

Articolo 11 Assegnazione della sede farmaceutica

Articolo 12 Cause di esclusione dalla graduatoria

Articolo 13 Accertamento dei requisiti


Articolo 14 Pubblicità del bando

Articolo 15 Disposizioni finali

Articolo 16 Normativa di riferimento

Articolo 17 Informativa sul trattamento dei dati personali

* Art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 23 del dl 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 di seguito sinteticamente richiamato "art. 11"





ART. 1
Oggetto del concorso

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione Molise per l'assegnazione di complessive n. 15 sedi farmaceutiche, pari alle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e a quelle vacanti, nonché per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche che eventualmente si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso straordinario.

Elenco sedi:

Sedi farmaceutiche individuate dai comuni *ex art. 11, comma 2, della legge n. 27/2012*

COMUNE	LOCALIZZAZIONE SEDE FARMACEUTICA
CAMPOBASSO	<p style="text-align: center;">*</p> <p>ZONA I: <i>via Garibaldi a partire dall'incrocio con piazzale Palatucci verso c.da Macchie inclusa, via D'Amato a partire dall'intersezione con via Garibaldi ed a proseguire su via Tiberio e traverse, fino a via Garibaldi esclusa; via S. Antonio dei Lazzari fino all'intersezione con via Labanca, via Labanca sino all'intersezione con via S. Lorenzo; stradario incluso: via A. Zuccarelli, via A. Grandi, via E. Toti, via G. Di Vittorio, via G. Pianese, via F. Fede, via Tiberio, viale Palatucci, via Vigliardi, via M. Romano, via San Nicola delle Fratte, via C. Facchinetti.</i></p> <p>ZONA II: <i>via Duca di Genova, via Conte Verde, via A. De Pretis; stradario incluso, via Conte Rosso fino alla confluenza con la strada provinciale per Mirabello Sannitico, via L. Da Vinci, via E. Fermi, Piazza Andrea d'Isernia, via G. Masciotta, via Papa Giovanni XXIII, via Q. Sella, C.da Cese.</i></p>
ISERNIA	<p style="text-align: center;">**</p> <p>ZONA LE PIANE: <i>S. Lazzaro nord, zona espansione nord su v.le 3 marzo 1970, frazioni nord, utenza extracomunale dell'hinterland in direttrice nord – posizione consigliata: bivio S.P. Castelromano.</i></p> <p>ZONA NUNZIATELLA: <i>espansione nord-est su v.le dei Pentri, frazioni nord-est, utenza extracomunale dell'hinterland in direttrice est e nord-est- posizione consigliata: v.le dei Pentri.</i></p>
TERMOLI (CB)	<p style="text-align: center;">***</p> <p>ZONA 8: <i>via Giappone- via del Mulinello – via Corsica (intersecazione via Egadi) – viale P. Pio – via Asia – via Giappone.</i></p> <p>ZONA 9: <i>via Corsica – variante litoranea s.s. 16 – via Egadi – Fosso Mucchiotti – Autostrada A14 lato Sud.</i></p>



	ZONA 10: s.s.16 lato Nord – Via Vespucci – Variante s.s. 16 lato Nord (intersecazione via del mare) – via del mare – via Torino (intersecazione via Catania) – s.s. Termolese (ex fornace).
VENAFRO (IS)	**** ZONA di espansione posta ai due lati di via Campania – ponte ferroviario fino all'intersecazione con via Caio Silio Italico.

- * come da deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 20.04.2012 del comune di Campobasso.
 ** come da deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 25.07.2012 del comune di Isernia.
 *** come da deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 31.05.2012 del comune di Termoli.
 **** come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.04.2012 del comune di Venafro.



Sedi farmaceutiche vacanti ex art.10 della legge n.475/1968

COMUNE	LOCALIZZAZIONE SEDE FARMACEUTICA
* BAGNOLI DEL TRIGNO (IS)	Zona I: intero territorio comunale
** BELMONTE DEL SANNIO (IS)	Zona I: intero territorio comunale
*** CASTELPIZZUTO (IS)	Zona I: intero territorio comunale
**** CASTELVERRINO (IS)	Zona I: intero territorio comunale
***** SANT'ELENA SANNITA (IS)	Zona I: intero territorio comunale
***** MOLISE (CB)	Zona I: intero territorio comunale
***** PROVVIDENTI (CB)	Zona I: intero territorio comunale

- * dichiarata vacante con determinazione dirigenziale n.2/2011;
 ** dichiarata vacante con determinazione dirigenziale n.3/2011;
 *** dichiarata vacante con deliberazione di giunta regionale n. 721/2007;
 **** dichiarata vacante con deliberazione di giunta regionale n. 721/2007;
 ***** dichiarata vacante con determinazione dirigenziale n.5/2012;
 ***** dichiarata vacante con determinazione dirigenziale n.6/2012
 ***** dichiarata vacante con deliberazione di giunta regionale n. 721/2007;



L'Amministrazione regionale non esclude che il numero delle sedi e l'indicazione delle zone così come elencate nel presente bando possano subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche, anche non notificati alla Regione.



ART. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai sensi dell'art.11, comma 3, possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;
- b. titolari di farmacia rurale sussidiata;¹
- c. titolari di farmacia soprannumeraria;²
- d. titolari di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248;
- e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche.

e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
3. possesso dei diritti civili e politici;
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
5. iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni³.

ART. 3

Partecipazione in forma associata

Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra riportate⁴.

ART. 4

Limite alla partecipazione

Ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province autonome⁵

ART. 5

Domanda di partecipazione al concorso


¹ La condizione di rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorre il diritto riconosciuto dalla legge 221/68 ed il titolare lo abbia esercitato.

² Definizione di farmacia soprannumeraria, (ai sensi del comma 3 dell'art 11 come modificato dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135): per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'art 104 del R.D. n. 1265/1934 sia anteriormente sia posteriormente all'entrata in vigore della L. 362/1991, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione determinato dall'art.11, comma 1 lett.a) .

³ Tale condizione permane fino al momento dell'assegnazione della sede.

⁴ Ai sensi del comma 7 dell'art. 11 come modificato dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135.

⁵ Al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata.



La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità *web* tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in apposita sezione, rinvenibile il modulo on-line di candidatura, unitamente a tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità *web*.



Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle **ore 18** del **trentesimo giorno** successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda ⁶:

1. nome, cognome, codice fiscale, estremi del documento di identità in corso di validità, data e luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso;
 2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
- Il cittadino membro dell'U.E. rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
4. di possedere la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, specificando la data, il luogo, l'Università di conseguimento e la votazione riportata;
 5. di essere iscritto all'Albo Professionale dei Farmacisti;
 6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio della professione di farmacista;
 7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni;
 8. di non partecipare a più di due concorsi straordinari⁷;

In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso.

Nella domanda devono essere riportati gli estremi del versamento del contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, pari ad € 30,00 (trenta/00). Il versamento in parola dovrà essere effettuato con bonifico bancario: Banco Popolare di Novara soc.cop. - Divisione Banca Popolare di Novara - Tesoreria regionale - Via Crispi, n.1, 86100 Campobasso, codice **IBAN IT23R0503403801000000391433**, con la seguente causale: **"Concorso straordinario Farmacie"**.

Nel caso di domanda di partecipazione in gestione associata è dovuto un solo versamento del contributo di partecipazione al concorso.

Le pubblicazioni devono essere trasmesse alla Regione Molise in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso al seguente indirizzo: *Regione Molise-Direzione Generale per la Salute - via Toscana, 45, 86100 Campobasso*. La data di spedizione è comprovata dal timbro postale.

Non saranno comunque accettate le pubblicazioni che, sebbene spedite entro i termini indicati, perverranno alla Regione oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando.

I termini di cui sopra sono perentori.

⁶ Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

⁷ Ai sensi del comma 5 dell'art.11.



La busta contenente le pubblicazioni dovrà recare la dicitura "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise".

L'Amministrazione Regionale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo ricevimento o dello smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Le pubblicazioni trasmesse in copia dovranno essere corredate da un elenco delle stesse corrispondente a quello indicato nella domanda, datato e firmato e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi agli originali in suo possesso, alla quale va obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione trasmessa non verrà restituita.



ART. 6

Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 5 del bando sono considerate irricevibili.

Costituisce motivo di non ammissione al concorso:

- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2;
- l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie ex art 5 del bando;

In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l'associazione medesima.

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.

ART. 7

Commissione esaminatrice

Ai sensi del comma 4 dell'art 11 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, la commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i..

La Commissione è così composta:

- a) professore universitario ordinario o associato con una anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie di cui all'art. 1 del DPCM 30 marzo 1994, n.298, e s.m.i.;
- b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione dei quali almeno uno farmacista;
- c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti.

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; le funzioni di Segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione.

ART. 8

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente.



Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l'ultima data utile è quella di pubblicazione del presente bando nel BURM.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e *s.m.i.* rispettivamente per ciascuna voce ⁸.

Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

L'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali.

All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968 ⁹.

I titoli di servizio relativi ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, a decorrere dal 01.01.2002. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa.

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM.

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale, ai sensi della norma sopra citata, soltanto quelli conseguiti a decorrere dal 01.01.2007.

ART. 9

Formazione della graduatoria

La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito dei candidati sulla base del punteggio conseguito.

La Commissione si avvale del supporto tecnico informatico di cui all'art. 5 del presente bando, messo a disposizione dal Ministero della Salute.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, ai soli fini della preferenza, a parità di punteggio si considera la media dell'età dei candidati che concorrono congiuntamente ¹⁰. Tale media verrà considerata alla data di scadenza del bando.

In caso di parità di punteggio e di uguale data di nascita, la posizione in graduatoria verrà estratta a sorte dopo aver convocato i candidati interessati.

ART. 10

Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori

La Regione approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

⁸ Ai sensi del comma 7 dell'art. 11

⁹ In conformità al comma 5 lett. a) e b) dell'art. 11

¹⁰ Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 11.



La Regione, interpella i candidati vincitori, ¹¹ i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria.

L'avviso della pubblicazione della graduatoria e l'interpello di cui ai precedenti commi si svolgono mediante il supporto informatico di cui all'art. 5 del presente bando.



ART. 11

Assegnazione della sede farmaceutica

Le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità:

- a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;
- b) entro quindici giorni dall'assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata;
- c) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione;
- d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), quelle non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle resesi vacanti ¹² a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti.

ART. 12

Cause di esclusione dalla graduatoria

I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e decadono dall'eventuale assegnazione della sede nei seguenti casi:

- a) rinuncia esplicita alla sede;
- b) omessa risposta all'interpello di cui all'art. 10 ¹³;
- c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria;
- d) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all'art 11 lettera c),
- e) mancanza di uno dei requisiti di cui all'art 2 emersa successivamente all'interpello;
- f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta.
- g) omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede.

In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria il verificarsi dell'ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati.

L'esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda.

ART. 13

Accertamento dei requisiti

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli

¹¹ In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Regione/Provincia autonoma esclusivamente il candidato indicato nella domanda come referente.

¹² Per tali sedi si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione / apertura di una delle sedi previste dal bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria .

¹³ Nel caso di partecipazione in forma associata vedi nota 12.

previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera¹⁴.



ART. 14 **Pubblicità del bando**

Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e per estratto, entro i successivi dieci giorni, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché trasmesso agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, ai comuni interessati e comunicato al Ministero della Salute¹⁵.

Lo stesso sarà pubblicato nel sito Internet della Regione **www.regione.molise.it**

ART. 15 **Disposizioni finali**

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando.

ART. 16 **Normativa di riferimento**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili alle disposizioni contenute in:

- R.D. 27.07.1934, n. 1265, (T.U.LL.SS.);
- Legge 08.03.1968, n. 221, *s.m.i.*;
- Legge 2.4.1968, n. 475, *s.m.i.*;
- Legge 8.11.1991, n. 362, *s.m.i.*;
- D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012, n.27;
- D.P.C.M. 30.3.1994, n.298;
- D.P.C.M. 13.2.1998, n.34;
- D.P.C.M 18.04.2011, n.81;
- Regolamenti di cui al R.D. 30.9.1938 n. 1706 ed al D.P.R. 21.8.1971, n. 1275;
- Legge 4 agosto 2006, n.248;
- Legge 127/1997 art.3, comma 7 come novellato dall'art.2, comma 9 della L.n.191/1998;
- Art. 23 DL.95/2012 convertito con la legge 7 agosto 2012, n.135;
- Legge regionale 12.01.1981, n.3;
- Legge regionale 25.03.1996, n.19, *s.m.i.*;
- Legge regionale 01.04.2005, n. 9, *s.m.i.*;
- Legge regionale 19.10.2007, n.25, *s.m.i.*;
- D.G.R. del 01.02.2011, n.12 recante *"Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio"*;
- D.G.R. 29.06.2010, n.550 recante *"Istituzione della Commissione tecnica per la pianificazione del servizio di assistenza farmaceutica nella Regione Molise, attraverso le farmacie del territorio"*;


ART. 17 **Informativa sul trattamento dei dati personali¹⁶**

Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e dalle Direttive per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai

¹⁴ Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai capi V "controlli" e VI "sanzioni" (articoli da 71 a 76) del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

¹⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i.

¹⁶ D.Lgs sulla privacy, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196





principi di correttezza, liceità e trasparenza ed ai candidati competono i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice.

L'utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il conferimento di n 15 sedi farmaceutiche disponibili in Regione Molise e la gestione dei medesimi é informatizzata e manuale.

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento non darà luogo all'assegnazione medesima.

I dati saranno trattati dal personale del *Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica* della *Direzione Generale per la Salute* espressamente incaricati.

Il titolare del trattamento è: *Regione Molise - Giunta Regionale*.

Il responsabile del trattamento é il direttore del *Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica della Direzione Generale per la Salute*.

Responsabile del procedimento: dott.ssa *Angelina Maria Santoro* – funzionario responsabile dell'*Ufficio Programmazione Regionale di Assistenza Farmaceutica* (e-mail. santoro.angelinamaria@mail.regione.molise.it, tel. 0874.424589) ricadente nell'ambito del *Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica*: direttore responsabile dott.ssa *Antonella Lavallo*.





ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 184 del 03 MAG 2013



REGIONE MOLISE

Direzione Generale per la Salute
Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica

Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i.

Trasmissione copia dei provvedimenti comunali richiamati nell'allegato sub lettera A), parte integrante e sostanziale del documento istruttorio.

FARM



COMUNE DI TERMOLI

Campobasso
SETTORE AA.PP. COMMERCIO-SUAP



Bandiera Blu



Termoli, 04.06.2012



COMUNE DI TERMOLI
Partenza
Prot. n. 0017415 del 05-06-2012
da citare nella corrispondenza



ASREM
Direttore Generale
Dr. A. Percopo
Via U. Fetrella, 1
86100 Campobasso

Al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti
Dott. Rinaldi
Via Duca degli Abruzzi, 1
86100 Campobasso

Regione Molise
Assessorato Politiche Salute

Prot. 0007780/12 Del 06/06/2012
Arrivo



E p.c. → Regione Molise
Direzione Generale per la Salute
Servizio Programmazione Regionale
di Assistenza Farmaceutica
Via Toscana, 45
86100 Campobasso

Oggetto. Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Si trasmette la delibera di Giunta Comunale n. 197 del 31.05.2012 avente ad oggetto "Istituzione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi della legge 24.03.2012 n. 27", per il parere di competenza.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL VICESINDACO
Geom. Vincenzo Ferrazzano



COMUNE DI TERMOLI

Campobasso
SETTORE AA.PP. COMMERCIO-SUAP



Bandiera Blu



COMUNE DI TERMOLI
Partenza

Prot. n. 0017416 del 05-06-2012
da citare nella corrispondenza



Termoli, 04.06.2012

Regione Molise
Direzione Generale per la Salute
Servizio Programmazione Regionale
di Assistenza Farmaceutica
Via Toscana, 45
86100 Campobasso

Oggetto. Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Con riferimento alla vs del 17.05.2012 acquisita al protocollo del Comune in data 22.05.2012 prot.n. 16101, si trasmette la delibera di Giunta Comunale n. 197 del 31.05.2012 avente ad oggetto "Istituzione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi della legge 24.03.2012 n. 27.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL VICESINDACO
Geom. Vincenzo Ferrazzano



COPIA

Città di Termoli

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 197 del 31-05-2012

Oggetto: ISTITUZIONE DI NUOVE SEDI FARMACEUTICHE AI SENSI DELLA LEGGE 24.03.2012 N. 27

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore 13:00, in Termoli e nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si é riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

DI BRINO BASSO, ANTONIO	SINDACO	P
FERRAZZANO VINCENZO	VICESINDACO	P
LEONE LUIGI MARIO	ASSESSORE	P
DE FELICE ENNIO	ASSESSORE	P
COCOMAZZI MICHELE	ASSESSORE	P
SABELLA VINCENZO	ASSESSORE	P
DE GUGLIELMO FERNANDA	ASSESSORE	P
DI TOMASSO MICHELE	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 8 componenti e assenti n. 0 componenti.

Presiede la seduta il Signor **DI BRINO BASSO, ANTONIO** in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signor **D'ANELLO PAOLO**

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Sindaco-Presidente sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto. Sulla proposta di deliberazione i responsabili dei servizi rispettivamente per:

1)la regolarità tecnica; 2)la regolarità contabile; hanno espresso parere **favorevole** .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:



- Nel territorio del Comune di Termoli esistono , allo stato attuale n. 7 farmacie;
- A seguito dell'entrata in vigore il 23.05.2012 della legge 24.03.2012 n. 27 di conversione con modificazione del D.lgs n. 1 del 24.01.2012 la Regione Molise –Direzione Generale per la Salute con nota prot.n. 10820 del 5.04.2012 nel richiamare l'attenzione alla normativa , i comuni, ai sensi dell'art.11 comma 2, devono inviare alla Regione Molise, i dati relativi all'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche basate sul nuovo rapporto numerico numero farmacie/numero abitanti tenuto conto della popolazione residente al 31.12.2010;
- In base alla nuova norma il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, con possibilità di apertura di una nuova farmacia qualora il numero degli abitanti eccedente sia superiore al 50% del parametro stesso;
- Finalità della legge è quella di consentire al Comune sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio, di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico a tutti i cittadini;

CONSIDERATO che per l'individuazione delle nuove sedi nelle quali collocare le nuove farmacie si deve tener presente l'introduzione del nuovo concetto di " zona" intesa come distribuzione equa sul territorio volta a garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.



VISTA la legge 24.03.2012 n. 27 art.11 comma 1 lettera a) con la quale si stabilisce la proporzione tra popolazione residente e numero di farmacie da assegnare;

CONSIDERATO che :


- Sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione nel Comune di Termoli alla data del 31.12.2010 risultano residenti n. 32.873 abitanti e che la proporzione da applicare, in base alla normativa vigente, è di n. 1 farmacia ogni 3.300 abitanti;
- le zone individuate risultano essere tre dove poter collocare le nuove farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio;
- i nuovi servizi di farmacia devono rispettare la distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie come previsto dalla legge n. 475/1968 art. 1 comma 7 .

VISTE le nuove planimetrie allegate contenenti la rappresentazione grafica delle nuove zone (allegati a) b) c) d) in cui potranno essere istituite le nuove

ALLEGATO
"A"




TERMOLI



A
D
R
I
A

C
a
m
p
a
n
e
l
i
o



ALLEGATO "B"



N
O
P

P
A
T
C



ZONA 8 - CONFINI

Via giappone - via del molinello - via corsica (intersecazione via egadi) - viale P.Pio - via Asia - via giappone


ZONA 9 -

Via corsica - variante litoranea s.s. 16 - via egadi - fosso mucchietti - autostrada A 14 lato sud

ZONA 10 -

s.s. 16 lato nord - via Vespucci - variante s.s. 16 lato nord (intersecazione via del mare) - via del mare - via torino (intersecazione via catania) - s.s. termolese (ex fornace)

ALLEGATO "A"
ZONA 6



LEGENDA

- Autostrada
- Strada Statale
- Strada Provinciale
- Strada di Coll. Principale
- Strada Secondaria
- Strada Non Asfaltata
- Ferrovia
- Confini Comunali


LEGENDA ALTIMETRIA

- 125
- 100
- 75

LUDOVICO BALIAELE
NEGOZIO IN STALLA VENDE
TERACOLI

Negoziowind

ALLEGATO 2
ZONA 7






ALLEGATO "3"
ZONA 2

Guglionesi


LIMITI AMMINISTRATIVI



A D R I A T I C




TERMOLI



AND

ALLEGATO "4"
ZONA 1

M A R E



AUTO
PIU
CAMPASSO
PETACCIATO


SERVIZIO
SEGRETARIA

MONTELFONE

Str. Provinciale Litoranea S.P. n. 112

ALLEGATO 5,
ZONA 3

M A R E




SERVIZIO SEGRETERIA GIU. MILITARE

AUTO PIU
CAMPOBASSO
PETACCIATO

MONTECILFONE

Str. Provinciale Litoranea S.P.n.112

ALLEGATO 6.
ZONA 4



AUTO
PIU
MORLAS
CAMPBASSO
PETACCIATO

MONTECILFONE

Str. Provinciale Litoranea

S.P. n. 112

Piano di Petrarca

Strada Comunale di Bonifica Petrarca

Catania

Via Catania

Via Cuneo

Via Cuneo

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento



Via Sorrento

Via Sorrento

Via Sorrento

ALLEGATO 7,
ZONA 5

M A R E



AUTO PIU' ADRAS
CAMPOBASSO
PETACCIATO

MONTICIFONE



ALLEGATO "8" (CONFINI ZONE)

ZONA 1 compresa tra :

via IV novembre - via XX settembre - P.zza S. Antonio - porto - v.le marinai d'Italia -

ZONA 2 compresa tra :

via XX settembre - via Abruzzi - via corsica - s.s. 16 - variante litoranea s.s. 16 - litorale sud -

ZONA 3 compresa tra :

litorale nord - s.s. 16 - via A. Vespucci - via C. Colombo - v.le Trieste - via Polonia - via Mascilongo - via Molise - via Abruzzi - c.so Nazionale - via XX settembre - via IV novembre - P.zza S. Antonio -

ZONA 4 compresa tra :

autostrada A14 - via Giappone - via del molinello - via Abruzzi - v.le Trieste - via Molise - via Mascilongo - via Polonia - via Germania - via Montecarlo - via M. delle Grazie -

ZONA 5 compresa tra :

variante s.s. 16 - tratto v.le Pertini - via M. delle Grazie - tratto via M. della Resistenza - via Montecarlo - via Germania - ferrovia -

ZONA 6 compresa tra :

vallone rio vivo - autostrada A14 - via Asia - P. zza P. Pio - v.le P.Pio - fosso Mucchietti - autostrada A14 -

ZONA 7 compresa tra :

vallone rio vivo - s.s. termolese (ex fornace) - via Torino intersecaz. Via Catania - via del mare - variante esterna s.s. 16 - autostrada A14



attività farmaceutiche e le planimetrie con la rideterminazione delle zone preesistenti dove insistono le suddette attività.

CONSIDERATO che in data 28 maggio si è svolta una riunione ricognitiva alla presenza del Presidente dell'Ordine dei farmacisti della Provincia e i farmacisti del luogo in merito alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie. //

VISTI:

lo Statuto dell'Ente;

il d.lgs 267/2000;

la legge 24.03.2012 n.27 ;

la legge 475/68 art. 1 comma 7.

CON VOTI unanimi e palesi.

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Di individuare le nuove zone così come da planimetrie allegate al presente atto e parte integrante per la collocazione di n. 3 le nuove farmacie tenendo presente il rispetto della distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Molise Direzione Generale per la salute –Servizio Programmazione ed Assistenza Farmaceutica e All'Ordine dei Farmacisti della Provincia per i provvedimenti di competenza.

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Dà atto che il presente provvedimento ha acquisito in data 31-05-2012 il parere **Favorevole** per la REGOLARITA' TECNICA di VOLPE LIBERO depositati in originale nel relativo fascicolo.



Del che si é redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to DI BRINO BASSO, ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D'ANELLO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune il giorno **4 GIU. 2012** e per 15 gg. consecutivi.
Firmato sull'originale.

Termoli, **4 GIU. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D'ANELLO PAOLO

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Termoli, **4 GIU. 2012**




IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
D.ssa Brigida **BARONE**

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2012 ai sensi dell'art. 134 del Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267;

Termoli, **4 GIU. 2012**



IL FUNZIONARIO INCARICATO
D.ssa Brigida **BARONE**



COMUNE DI CAMPOBASSO
 Direzione di Area n°6
 Settore Attività Produttive del Territorio



Prot. n°
 del
 Risposta alla nota
 Allegati n°



Comune di Campobasso

Prot. N° 0010584

in Partenza del 18-05-2012

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Campobasso, 17 maggio 2012



Spett.le
 Regione Molise
 Direzione Generale per la Salute
 Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica
 Ufficio Programmazione Regionale di Assistenza Farmaceutica
 Via Toscana, n. 45
 86100 Campobasso

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0006986/12 Del 21/05/2012
 Arrivo



Direttore Generale Asrem
 Via Ugo Petrella, 1
 86100 Campobasso

Presidente dell'Ordine dei Farmacisti
 della Provincia di Campobasso
 Via Duca degli Abruzzi, 1
 86100 Campobasso

Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.04.2012 concernente "Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.03.2012 – Suppl. Ordinario n. 53 – Art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria) – Individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili nel territorio cittadino" – Invio copia –

Si trasmette, per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della deliberazione meglio specificata in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i Migliori Saluti.

Il funzionario amministrativo p.o.
 (dott. Angelo Cefaratti)

Il Dirigente
 (dott. Vincenzo De Marco)



CITTA' DI CAMPOBASSO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 20-04-2012

Oggetto: Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.03.2012 - Suppl. Ordinario n. 53 - Art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria) - Individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili nel territorio cittadino -

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 08:30, in seduta Straord. urgenza Pubblica di Prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, è stato convocato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

DI BARTOLOMEO LUIGI	A	IZZI ADRIANA	A
AMBROSIO MICHELE	A	LAGIOIA PIERLUIGI	A
BASILE FRANCESCO	P	MADONNA ELIO	P
BATTISTA ANTONIO	P	MAIO PIETRO	P
BRANCA GIULIANO	A	MASSA AUGUSTO	P
CANCELLARIO MARIALAURA	A	MUCCI GIUSEPPINA	P
CIARAMELLA LUIGI	P	MUSENGA CARLO	P
COLAGIOVANNI SALVATORE	A	NERI CLAUDIA	A
COLITTI MICHELE	P	NIRO MARIA MICHELA	A
COLUMBRO ANTONIO	P	PARPIGLIA CARMELO	A
CORALBO MICHELE	P	PASCALE ALESSANDRO	P
CUOMO TERESA	P	PIETRARCA ANTONIO	P
D'ALESSANDRO MICHELE	P	RAMUNDO STEFANO	P
D'ANCHISE BIAGIO MAURIZIO	P	SABELLI PASQUALE	A
DI DONATO FELICE	A	SABUSCO GUIDO MASSIMO	P
DURANTE MICHELE	P	SANGINARIO FRANCESCO	P
FINELLA ANGELO	P	SARLI FEDERICO	P
FRATIPETRO MARIO	A	TERZANO PASQUALE	P
GASPARO FRANCESCO	P	TIBERIO MAURIZIO	A
GESUALDO NICOLA	P	TRAMONTANO ALBERTO	A
IAFIGLIOLA SABINO	P		

Presenti n. 26 Assenti n. 15.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Presidente SABUSCO GUIDO MASSIMO dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Delibera Numero 2 Del 20-04-12



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che in data 25.03.2012 è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.03.2012 – Suppl. Ordinario n. 53;

DATO ATTO

che l'art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), comma 1, lett. c), sostituisce l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968 n. 475, con la seguente nuova formulazione: “1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentito l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”;

l'art. 11, comma 1, lett. a) nel modificare altresì l'art. 1, commi 2 e 3, della richiamata Legge 475/1968, stabilisce che: “Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”;

il comma 2, del richiamato art. 11 stabilisce inoltre che: “Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

il comma 9, del più volte citato art. 11 aggiunge, tra l'altro, che : “Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni”;

LETTA

la comunicazione n. 2148/2012 con cui il Ministero della Salute – Ufficio Legislativo – ha fornito chiarimenti in ordine ai quesiti formulati dai rappresentanti dei Servizi Farmaceutici delle Regioni e Province Autonome in merito all'interpretazione di alcuni aspetti più controversi dell'articolo 11 (ALLEGATO 1);

PRESO ATTO

che con la modifica di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), che sostituisce l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968 n. 475, il legislatore – a parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute – ha inteso “eliminare la pianta organica delle farmacie e le procedure alla stessa correlate”, mentre dal confronto tra le due disposizioni emerge che la programmazione secondo una non più vigente “pianta organica” “prevede un'attività complessa che richiede la suddivisione del territorio comunale in tante aree quante sono le farmacie spettanti al comune in base alla popolazione residente, con la necessità, in caso di istituzione di nuove farmacie, non solo di individuare esattamente il perimetro del territorio attribuito a ciascun nuovo esercizio, ma anche di modificare il perimetro delle sedi delle farmacie già operanti, al fine di ritagliare il territorio di pertinenza delle nuove”; al contrario il richiamo, nel nuovo testo, al “numero delle farmacie”, cioè ad un parametro puramente numerico “indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie de comune”;

relativamente, poi, alla "localizzazione" – secondo il Ministero – "spetta ora al comune, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio, "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Attività questa "svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio" e che "non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". Di modo che "l'individuazione delle "zone" può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti");

ACCERTATO CHE

per tutte le sedi farmaceutiche, anche quelle di nuova istituzione ai sensi del novellato art. 1 della Legge 2 aprile 1968 n. 475, rimane invariato il criterio della distanza tra i medesimi di cui al comma 7, fissata in 200 metri misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

DATO ATTO

che la popolazione residente nel Comune di Campobasso al 31 dicembre 2010 è pari a 50.916 abitanti;



RICHIAMATE

le comunicazioni della Direzione Generale per la Salute – Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica -, rispettivamente prot. n. 4459/12 del 28.03.2012 e prot. n. 4688/12 del 03.04.2012;

LETTI

il verbale dell'incontro-audizione dell'Asrem di Campobasso e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Campobasso in merito all'individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche sul territorio della Città di Campobasso, tenutosi presso la Sala Biblioteca "E. Mancini" il giorno 11.04.2012, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);

il verbale della Commissione consiliare Sanità, tenutasi il 17.04.2012,

PRESO ATTO

della proposta di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche formulata dall'Assessore Di Giorgio nell'incontro-audizione dell'11.04.2012, così articolata:

ZONA 1: Via Garibaldi a partire dall'incrocio con Via Sant'Antonio de' Lazzari sino a C.da Macchie e C.da Colle Leone incluse; Via S. Antonio de' Lazzari fino all'intersezione con Via Labanca, Via Labanca sino all'intersezione con Via San Lorenzo; stradario incluso: Via A. Zuccarelli, Via A. Grandi, Via E. Toti, Via G.D. Vittorio, V. G. Pianese, V. F. Fede Via Tiberio, Viale Palatucci, Via Vigliardi, Via M. Romano, Via S. Nicola delle Fratte, Via C. Facchinetti;

ZONA 2: Viale Principe di Piemonte fino ai confini con il Comune di Ferrazzano sulla stradale provinciale di collegamento, Via Duca di Genova, Via Conte Verde, Via A. De Pretis; stradario incluso: Via Conte Rosso fino alla confluenza con la strada provinciale per Mirabello Sannitico, Via L. Da Vinci, V. E. Fermi, P.zza A. D'Isernia, Via G. Masciotta, Via Papa Giovanni XXIII, Via Q. Sella, C.da Cese.

delle planimetrie rappresentative delle ZONE 1 e 2, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 4);

RITENUTO CHE

detta localizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della Legge 27/2012, soddisfa l'esigenza di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un maggior numero di aspiranti e, al contempo, visto lo scarso insediamento di presidi farmaceutici nelle suddette zone, soddisfa l'altra esigenza di assicurarne una presenza capillare sul territorio;

con la medesima vengono altresì soddisfatte le esigenze, richiamate dall'art. 11 comma 1, lett. c), di assicurare un'equa distribuzione sul territorio dei presidi farmaceutici e di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

VISTI

il testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
la legge 8 marzo 1968 n. 221;
la Legge 2 aprile 1968 n. 475;
la Legge 8 novembre 1991 n. 362;



la Legge 24 marzo 2012, n. 27;
la L.R. 12 gennaio 1981, n. 3;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2003, come successivamente modificata ed integrata
dalla deliberazione C.C. n. 54 del 05.11.2008;

LETTA

la relazione illustrativa del Dirigente Responsabile dei Servizi alla Persona – Servizio Farmacie – al Consiglio Comunale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO

il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Responsabile dei Servizi alla Persona – Servizio Farmacie - reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria e Bilancio;

UDITA

la relazione dell'Assessore al Ramo, dott. Giovanni di Giorgio;

Preso atto della sospensione disposta a maggioranza dal Consiglio su richiesta del Consigliere Coralbo per elaborare una proposta di modifica migliorativa del provvedimento;

Dato atto che in ripresa di seduta, alle ore 11.00, risultano presenti oltre al Sindaco di Bartolomeo, n. 24 Consiglieri: Ambrosio, Basile, Battista, Branca, Ciaramella, Colagiovanni, Coralbo, Cuomo, D'Alessandro, Durante, Gasparo, Gesualdo, Iafigliola, Izzi, Massa, Mucci, Neri, Pascale, Pietrarca, Ramando, Sabusco, Sanguinario, Sarli, Terzano;

Visto l'emendamento presentato, in atti allegato, a firma di numerosi Consiglieri corredato del parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente competente, di cui viene data lettura dal presidente, volto a modificare il punto 3 secondo capoverso del dispositivo nei seguenti termini:

zona I: via Garibaldi a partire dall'incrocio con piazzale Palatucci verso c.da Macchie inclusa, via D'Amato a partire dall'intersezione con via Garibaldi ed a proseguire su via Tiberio e traverse, fino a via Garibaldi esclusa; via s. Antonio dei Lazzari fino all'intersezione con via Labanca, via Labanca sino all'intersezione con via S. Lorenzo; stradario incluso: via A. Zuccarelli, via A. Grandi, Via E. Toti, via G. Di Vittorio, via G. Pianese, via F. Fede, via Tiberio, Viale Palatucci, Via Vigliardi, Via M. Romano, Via San Nicola delle Fratte, via C. Facchinetti;

zona II: Via Duca di Genova, Via Conte Verde, Via A. Depretis; stradario incluso, Via Conte Rosso fino alla confluenza con la strada provinciale per Mirabello Sannitico, Via L. Da Vinci, Via E. Fermi, Piazza A. D'Isernia, Via G. Masciotta, Via Papa Giovanni XXIII, Via Q. Sella, C.da Cese.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Battista, che spiega come l'emendamento presentato migliori il provvedimento che peraltro incide sull'assetto del territorio e sottolinea l'importanza della dialettica e del confronto in Aula;

Izzi, che si sofferma sull'importanza delle farmacie comunali in campo sociale ed economico;

Coralbo e Massa, che sottolineano come sia importante decentrare il servizio farmaceutico nelle zone marginali della città;

Maio, che si dichiara favorevole all'emendamento, invitando a modificare le relative planimetrie;

Ascoltate altresì le dichiarazioni dell'Assessore Di Giorgio e del Sindaco Di Bartolomeo che pongono l'accento sulla ristrettezza dei tempi a disposizione previsti dalla normativa nazionale e confermano la massima disponibilità al dialogo;

Dato atto che nel corso della discussione sono entrati i Consiglieri Cancellario, Fratipietro, Maio ed usciti i Consiglieri Durante, Pascale, Pietrarca e poi il Sindaco di Bartolomeo. Presenti n. 24.

Posto in votazione per alzata di mano l'emendamento, in atti allegato, viene approvato all'unanimità;

Atteso che successivamente rientrano i Consiglieri Durante, Pascale e Pietrarca oltre al Sindaco Di Bartolomeo. Presenti n. 28.

Posta in votazione la proposta di deliberazione così come emendata.



CON VOTI

24 favorevoli, nessun contrari e 4 astenuti (Durante, Izzi, Maio, Massa) espressi per appello nominale

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti

1. di prendere atto dell'incontro-audizione dell'Asrem di Campobasso e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Campobasso in merito all'individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche sul territorio della Città di Campobasso, tenutosi presso la Sala Biblioteca "E. Mancini" il giorno 11.04.2012, di cui al verbale allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, sotto il n. 2, e della seduta della Commissione consiliare permanente Sanità, tenutasi il 17.04.2012, di cui al verbale anche'esso allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto il numero 3;
2. di prendere atto che la popolazione residente nel Comune di Campobasso al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, è pari a 50.916 abitanti;
3. di identificare le zone nelle quali collocare le due farmacie di nuova istituzione, quali risultanti dalla popolazione residente al 31.12.2010 e dal nuovo parametro numerico, pari ad una farmacia ogni 3.300 abitanti, secondo la rappresentazione planimetrica come aggiornata a seguito dell'emendamento approvato e che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, sotto il n. 4, e sulla base dello stradario ivi richiamato:

zona I: via Garibaldi a partire dall'incrocio con piazzale Palatucci verso c.da Macchie inclusa, via D'Amato a partire dall'intersezione con via Garibaldi ed a proseguire su via Tiberio e traverse, fino a via Garibaldi esclusa; via s. Antonio dei Lazzari fino all'intersezione con via Labanca, via Labanca sino all'intersezione con via S. Lorenzo; stradario incluso: via A. Zuccarelli, via A. Grandi, Via E. Toti, via G. Di Vittorio, via G. Pianese, via F. Fede, via Tiberio, Viale Palatucci, Via Vigliardi, Via M. Romano, Via San Nicola delle Fratte, via C. Facchinetti;

zona II: Via Duca di Genova, Via Conte Verde, Via A. Depretis; stradario incluso, Via Conte Rosso fino alla confluenza con la strada provinciale per Mirabello Sannitico, Via L. Da Vinci, Via E. Fermi, Piazza A. D'Isernia, Via G. Masciotta, Via Papa Giovanni XXIII, Via Q. Sella, C.da Cese.

4. di prendere atto che ai sensi del novellato art. 2, comma 2, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del TUEL;
6. di dare atto che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;
7. di inviare la presente deliberazione alla Regione affinché provveda nei termini ad indire il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili ed, eventualmente, di quelle vacanti;
8. di trasmettere altresì copia della presente deliberazione, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Campobasso e all'Asrem competente per territorio.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA: “Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.03.2012 – Suppl. Ordinario n. 53 – Art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria) – Individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili nel territorio cittadino -”

Si premette che il 25.03.2012 è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2012, n. 27 avente ad oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*. L’art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), comma 1, lett. c) della legge in parola, nel sostituire l’art. 2 della Legge 2 aprile 1968 n. 475 che, fin d’ora, aveva regolato l’apertura delle sedi farmaceutiche in Italia, e con l’obiettivo di assicurare una maggiore accessibilità al servizio, pone a carico del Comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie *“al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”*. Al comma 1, lett. a), il legislatore, novellando l’art. 1, commi 2 e 3, della Legge 475/1968 ha ridotto il quorum necessario per aprirne una: mentre prima c’era una farmacia ogni 4.000 abitanti, ora il rapporto scende a uno ogni 3.300 abitanti. Alla luce del dato della popolazione residente al 31.12.2010, pari a 50.916 abitanti, nel Comune di Campobasso devono essere istituite – e successivamente messe a bando per titoli dalla Regione – due nuovi esercizio farmaceutici.

Alla luce dell’iter procedimentale prefigurato dall’art. 11, il Comune ha provveduto a convocare un incontro audizione con l’Asrem di Campobasso e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Campobasso in merito all’individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche sul territorio della Città di Campobasso, incontro poi tenutosi presso la Sala Biblioteca “E. Mancini” il giorno 11.04.2012. In questa sede l’Assessore al Ramo, il dott. Giovanni Di Giorgio, ha formulato una proposta di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, così articolata:

ZONA 1: Via Garibaldi a partire dall’incrocio con Via Sant’Antonio de’ Lazzari sino a C.da Macchie e C.da Colle Leone incluse; Via S. Antonio de’ Lazzari fino all’intersezione con Via Labanca, Via Labanca sino all’intersezione con Via San Lorenzo; stradario incluso: Via A. Zuccarelli, Via A. Grandi, Via E. Toti, Via G.D. Vittorio, V. G. Pianese, V. F. Fede Via Tiberio, Viale Palatucci, Via Vigliardi, Via M. Romano, Via S. Nicola delle Fratte, Via C. Facchinetti;

ZONA 2: Viale Principe di Piemonte fino ai confini con il Comune di Ferrazzano sulla stradale provinciale di collegamento, Via Duca di Genova, Via Conte Verde, Via A. De Pretis; stradario incluso: Via Conte Rosso fino alla confluenza con la strada provinciale per Mirabello Sannitico, Via L. Da Vinci, V. E. Fermi, P.zza A. D’Isernia, Via G. Masciotta, Via Papa Giovanni XXIII, Via Q. Sella, C.da Cese.

Dalle planimetrie rappresentative delle surrichiamate zone, si evince come la proposta soddisfi l’esigenza di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un maggior numero di aspiranti e, al contempo,

visto lo scarso insediamento di presidi farmaceutici nelle aree di riferimento, soddisfa l'altra esigenza di assicurarne una presenza capillare sul territorio.

Pertanto si sottopone all'attenzione dell'organo consiliare il seguente partito di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

(...omissis...)

DELIBERA



per i motivi espressi in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti

1. *di prendere atto dell'incontro-audizione dell'Asrem di Campobasso e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Campobasso in merito all'individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche sul territorio della Città di Campobasso, tenutosi presso la Sala Biblioteca "E. Mancini" il giorno 11.04.2012, di cui al verbale allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, sotto il n. 2, e della seduta della Commissione consiliare permanente Sanità, tenutasi il 17.04.2012, di cui al verbale anche'esso allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto il numero 3;*
2. *di prendere atto che la popolazione residente nel Comune di Campobasso al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, è pari a 50.916 abitanti;*
3. *di identificare le zone nelle quali collocare le due farmacie di nuova istituzione, quali risultanti dalla popolazione residente al 31.12.2010 e dal nuovo parametro numerico, pari ad una farmacia ogni 3.300 abitanti, secondo la rappresentazione planimetrica che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, sotto il n. 4, e sulla base dello stradario ivi richiamato:
ZONA 1: Via Garibaldi a partire dall'incrocio con Via Sant'Antonio de' Lazzari sino a C.da Macchie e C.da Colle Leone incluse; Via S. Antonio de' Lazzari fino all'intersezione con Via Labanca, Via Labanca sino all'intersezione con Via San Lorenzo; stradario incluso: Via A. Zuccarelli, Via A. Grandi, Via E. Toti, Via G.D. Vittorio, V. G. Pianese, V. F. Fede Via Tiberio, Viale Palatucci, Via Vigliardi, Via M. Romano, Via S. Nicola delle Fratte, Via C. Facchinetti;
ZONA 2: Viale Principe di Piemonte fino ai confini con il Comune di Ferrazzano sulla stradale provinciale di collegamento, Via Duca di Genova, Via Conte Verde, Via A. De Pretis; stradario incluso: Via Conte Rosso fino alla confluenza con la strada provinciale per Mirabello Sannitico, Via L. Da Vinci, V. E. Fermi, P.zza A. D'Isernia, Via G. Masciotta, Via Papa Giovanni XXIII, Via Q. Sella, C.da Cese;*
4. *di prendere atto che ai sensi del novellato art. 2, comma 2, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;*
5. *di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del TUEL;*
6. *di dare atto che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;*
7. *di inviare la presente deliberazione alla Regione affinché provveda nei termini ad indire il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili ed, eventualmente, di quelle vacanti;*
8. *di trasmettere altresì copia della presente deliberazione, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Campobasso e all'Asrem competente per territorio.*

f.to Il Dirigente
(dott. Vincenzo De Marco)

Verbale letto, confermato e sottoscritto.



Il Presidente
f.to Avv. SABUSCO GUIDO MASSIMO

Il Segretario Generale
f.to Avv. COPPOLA ANNA MARIA

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale depositata presso l'Ufficio di Segreteria

Dalla Residenza municipale, _____

Segretario Generale
Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal **04-05-12** al **19-05-12** ai sensi dell'art. 124, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza municipale, 21-05-12

Istruttore Direttivo Amministrativo
F.TO Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

- Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3[^], D.Lgs. n. 267/2000).
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Il Messo incaricato

Dalla Residenza municipale, 20-04-12

Segretario Generale
f.to Dott.ssa COPPOLA ANNA MARIA

ALLEGATO N.1



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 - 00133 Roma

Ministero della Salute
LEG

0002148-P-21/03/2012
I. S. B. A. / 2012 / 3777



Alla Regione Toscana
Giunta Regionale
Direzione Generale Diritti di cittadinanza
e coesione sociale
Settore Politiche del Farmaco, Innovazione
e Appropriatazza
Via T. Alderotti 26/n
50139

OGGETTO: Quesiti sull'interpretazione di norme dell'articolo 11 del decreto legge n. 1/2012, come modificato, in sede di conversione, dal Senato della Repubblica.

Si riscontrano i quesiti del gruppo interregionale riportati nel documento (che ad ogni buon fine si allega in copia) consegnato a questo Ministero dal Dott. Loredano Giorni nel corso della riunione a livello tecnico tenutasi presso questo Ministero, in data 15 c.m., con i rappresentanti dei Servizi farmaceutici delle Regioni e delle Province autonome.

- 1) "Al comma 1 lettera c) dell'articolo 11 del decreto-legge 1/2012 si legge:
"..."identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie..."
Si chiede di chiarire che cosa si intende per "zona" e come il concetto si concili con le piante organiche esistenti".

La disposizione richiamata (comma 1, lettera c), dell'articolo 11 in oggetto) intende sostituire integralmente l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, attualmente composto da cinque commi, con un testo articolato in soli due commi. La modifica è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la "pianta organica" delle farmacie e le procedure alla stessa correlate.

Mentre il testo vigente del primo comma recita: "Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1", il testo approvato dal Senato stabilisce che "Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentito l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".

ELIMINAZIONE
DELLA PIANTA
ORGANICA →



Dal confronto fra queste due disposizioni risulta evidente che mentre la norma ancor oggi in vigore prevede un'attività complessa che richiede la suddivisione del territorio comunale in tante aree quante sono le farmacie spettanti al comune in base alla popolazione residente, con la necessità, in caso di istituzione di nuove farmacie, non solo di individuare esattamente il perimetro del territorio attribuito a ciascun nuovo esercizio, ma anche di modificare il perimetro delle sedi delle farmacie già operanti, al fine di ritagliare il territorio di pertinenza delle nuove, la norma approvata in sede di conversione del decreto-legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, sentito l'azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". L'individuazione delle "zone" può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti). E', infine, da ritenere che l'apertura di una nuova farmacia ancora debba ancora rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie già aperte. Decisiva a questo riguardo, appare la circostanza che il Senato, nel "novellare", in parte, l'articolo 1 della legge 475 del 1968, abbia lasciato immutato il comma 7 che, appunto, stabilisce che ogni nuovo esercizio deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri.

- 2) *"Al comma 3 dell'articolo 11 laddove si prevede che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non possa essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune si chiede di chiarire l'accezione al termine "vacante.""*

Occorre osservare che, poiché la norma stabilisce che "sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune", non possono considerarsi incluse fra le sedi richiamate quelle per le quali il diritto di prelazione sia stato già esercitato prima dell'entrata in vigore della norma stessa. Tutte le altre sedi istituite ma prive di titolare - comprese, ovviamente, quelle che non possono essere assegnate con il concorso straordinario, perché la procedura concorsuale in base alla previgente normativa è stata già espletata o è in corso di espletamento - sono eccezionalmente sottratte al diritto di prelazione previsto dall'articolo 9 della legge n. 475/1968.

- 3) *"Al comma 3 dell'articolo 11 laddove si indicano i legittimi attivi al concorso straordinario cosa si intende per titolari di farmacie soprannumerarie lettera c)."*

Per comprendere la portata della disposizione, si deve avere riguardo alla complessiva ratio della disciplina della partecipazione al concorso straordinario, che, in via generale e di principio, esclude dalla procedura concorsuale i titolari di farmacia, salvo eccezioni.



E' da escludere che il legislatore abbia voluto riferirsi ai casi in cui, per contrazione della popolazione residente in un determinato comune, il numero delle farmacie aperte risulta oggi superiore a quello spettante al comune in applicazione del criterio demografico. In tali ipotesi nessun titolare di farmacia avrebbe titolo a qualificarsi soprannumerario, in quanto la pianta organica, come chiarito dai rappresentanti regionali nel corso della riunione del 15 marzo, dà conto della numerosità delle farmacie eccedenti, senza individuarle singolarmente. Né sembra possibile ritenere che, mancando una specifica individuazione delle farmacie soprannumerarie, tutti i titolari di farmacia di quel comune possano ritenersi legittimati a partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) del decreto-legge in esame, perché una simile ipotesi configurerrebbe in modo insanabile con la volontà di escludere, in linea di massima, dal concorso straordinario i titolari di farmacia.

E' da ritenere, invece, che il legislatore abbia inteso far riferimento alla fattispecie prevista dal secondo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, come risultante dalla novella recata dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Secondo il disposto di tale comma, sono considerate in soprannumero, ai sensi dell'articolo 380, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, le farmacie "aperte in base al solo criterio della distanza" in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge n. 362/1991, che non siano state riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione in sede di revisione della pianta organica, dopo l'entrata in vigore della legge predetta. A quest'ultimo riguardo deve sottolinearsi che l'applicazione del nuovo parametro previsto dal novellato articolo 1, comma 1, della legge n. 475/1968 amplierà nella maggior parte dei comuni il numero delle farmacie spettanti in base al criterio della popolazione, con conseguente riassorbimento, nella determinazione di tale numero, di farmacie aperte sulla base del criterio topografico o della distanza di cui all'articolo 104 del testo unico delle leggi, sia prima, sia dopo l'entrata in vigore della legge n. 362/1991. Soltanto nei comuni relativamente ai quali l'applicazione del criterio della popolazione non porterà all'integrale riassorbimento delle farmacie in eccedenza, i titolari di farmacie aperte in base al criterio topografico potranno ritenersi legittimati a partecipare al concorso, in virtù della previsione della lettera c) del comma 3 sopra richiamata.

4) *"Al comma 17 dell'articolo 11 laddove si fa riferimento "all'età pensionabile" si chiede di chiarire:*

- *quale sia l'età pensionabile di riferimento*
- *se sia previsto un periodo transitorio per l'applicazione di questa norma*
- *se il nuovo limite di età per la direzione della farmacia valga solo per le nuove assegnazioni*
- *se siano contemplate deroghe a favore dell'unico titolare anche direttore della farmacia*
- *se sia contemplata una deroga per le rurali sussidiate con unico titolare*
- *quale sia la sanzione nel caso di inadempimento da parte del titolare"*

Con riferimento al primo profilo, si ritiene che per "raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale" debba intendersi, alla data odierna, il compimento del 65° anno di età, ai sensi del vigente regolamento di previdenza E.N.P.A.F.



Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti, si rileva quanto segue.

Il vincolo normativo trova applicazione anche nei riguardi del titolare individuale di farmacia, che, se ultrasessantacinquenne, potrà mantenere la titolarità ma dovrà affidare la responsabilità dell'esercizio a un direttore avente i requisiti di età.


Sui tempi di attuazione va rilevato che la norma (senz'altro applicabile anche alle farmacie già autorizzate) non stabilisce un termine per l'ottemperanza al limite di età introdotto per la direzione della farmacia, ma neanche prevede una conseguenza immediata (ad esempio, la chiusura dell'esercizio) per le farmacie che, al momento dell'entrata in vigore della disposizione, si trovano in una condizione non conforme al nuovo requisito di legge. L'autorità sanitaria competente, tenuto conto del prevalente interesse pubblico a non interrompere il servizio farmaceutico, dovrà diffidare i titolari di dette farmacie ad adempiere all'obbligo di legge entro un breve termine. La diffida dovrà riguardare tutte le farmacie che si trovano in una situazione irregolare, ivi comprese le farmacie rurali sussidiate a titolarità individuale, in quanto il legislatore non ha previsto eccezioni all'applicazione del limite di età. Nel caso di non ottemperanza del farmacista alla intimazione dell'autorità, potrà darsi immediato avvio al procedimento disciplinare da parte dell'ordine professionale, ferma restando la possibilità dell'autorità locale competente di disporre, vigente ai sensi della normativa, provvedimenti che incidono sull'apertura della farmacia, in quanto non più rispondente ai requisiti di legge.

Roma; 21 03 2012

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



COMUNE DI CAMPOBASSO
Direzione di Area n°6
Settore Attività Produttive del Territorio



ALLEGATO N. 2

Incontro-audizione dell'Asrem di Campobasso e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Campobasso in merito all'individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche sul territorio della Città di Campobasso in attuazione dell'art.11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria) della Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

Verbale di seduta

L'anno duemiladodici del giorno undici del mese aprile, giusta convocazione prot. n.7441 in data 05.04.2012, alle ore undici e quindici si è tenuto presso il Palazzo di Città - Sala Biblioteca "E. Mancini" l'incontro-audizione dell'Asrem di Campobasso e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Campobasso sul seguente o.d.g.:

1. Individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche nel territorio cittadino;
2. gestione del dispensario della frazione di S. Stefano;
3. varie ed eventuali.


Sono presenti per l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Campobasso, il presidente p.t. , dott. Claudio Rinaldi, per l'Asrem, la dott.ssa Maria Teresa Sisto e la dott.ssa Falciglia, per il Comune di Campobasso, il Dirigente dell'Area n. 6, dott. Vincenzo De Marco, la dott.ssa Claudia Romaniello del Servizio Farmacie, il dott. Angelo Cefaratti, del Settore Attività Produttive del Territorio, l'Assessore al Commercio, Sig. Pasquale Colarusso e l'Assessore alle Farmacie, dott. Giovanni Di Giorgio. Assume le funzioni di verbalizzante il dott. Cefaratti.

Prende la parola il dott. De Marco che procede ad illustrare le ragioni dell'odierno incontro-audizione, la cui convocazione si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore della Legge 24 marzo 2012, n. 27 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", il cui art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), comma 1, lett. c) nel modificare l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968 n. 475, pone a carico dell'Ente Comune - nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il compito di individuare sul territorio le zone nelle quali localizzare le nuove farmacie a seguito della liberalizzazione, in modo che siano assicurati un'equa distribuzione sul territorio delle stesse e venga soddisfatta l'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. In via successiva sarà formulata una proposta di deliberazione del Consiglio comunale per l'istituzione delle nuove sedi e - come precisato dalla nota prot. n. 4688/12 del 03.04.2012 della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise - la relativa documentazione dovrà essere inoltrata alla Regione, improrogabilmente entro il 24 aprile p.v., per l'indizione del bando di concorso per titoli con cui si procederà all'assegnazione delle nuove sedi.

Chiede facoltà di intervenire in merito il dott. Cefaratti, il quale ricorda ai presenti che il Comune di Campobasso nell'anno 2003 con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 24.03.2012, ha approvato per la prima volta il decentramento delle farmacie ubicate sul territorio in occasione della revisione della pianta organica del Comune di Campobasso al 31.12.2002. In quel provvedimento si individuavano 13 esercizi farmaceutici sul territorio collocati nelle 10 sedi istituite con decreto del medico provinciale n. 2634 del 18.09.1970. Alla luce del decentramento operato risultavano prive di esercizi farmaceutici le sedi 1, 5 e 9. Nel corso degli anni la sola sede 1 è rimasta vacante, mentre nelle sede 5 è stato autorizzato con delibera della Giunta Regionale n. 547 del 05.05.2003 un trasferimento a domanda di un esercizio farmaceutico



COMUNE DI CAMPOBASSO
Direzione di Area n°6
Settore Attività Produttive del Territorio



privato. Così pure nella sede 9, dove è stata trasferita la Comunale I di P.zza Municipio. Infine, con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 05.11.2008, si è preso atto della presenza in zona 4 del dispensario farmaceutico della frazione di Santo Stefano, istituito negli anni 80' secondo il criterio topografico di cui all'art. 104 R.D. 1265/1934.

Il decreto sulle liberalizzazioni - prosegue il dott. Cefaratti - prevede che il Comune, sulla base del nuovo rapporto esercizi farmaceutici/popolazione residente, fissato in 1/3.300, identifichi le zone dove localizzare le nuove sedi risultanti dalla riduzione del quorum, e prendendo a riferimento il dato Istat sulla popolazione residente al 31.12.2010, che per il Comune di Campobasso è di 50.916 abitanti. Il nuovo quorum pertanto è di 1 esercizio farmaceutico su 3.916,61 abitanti con previsione di aumento di n. 2 sedi farmaceutiche da istituire e mettere a bando.

Si iscrive a parlare il Presidente dell'Ordine provinciale dei farmacisti, il quale premette che l'Ordine è assolutamente favorevole all'istituzione dei nuovi esercizi farmaceutici che liberalizzano il settore, in quanto viene assicurato il diritto al farmaco dei cittadini in condizioni di equità, accessibilità, salvaguardia delle situazioni di disagio. Nella proposta formulata dal Comune di Campobasso di localizzazione delle nuove sedi dovrà però porsi uguale attenzione all'attuale pianta organica che, sebbene soppressa dal legislatore, è l'unico strumento di programmazione territoriale volto proprio ad assicurare l'equa distribuzione sul territorio e a garantire il servizio anche nelle aree scarsamente abitate. Pertanto ritiene che si debba consentire ai titolari di sede farmaceutica di tutelare il proprio interesse legittimo a non veder ridotto il proprio bacino di utenza ed il relativo reddito di esercizio, con il riconoscimento del diritto di accesso al procedimento di localizzazione attraverso l'interpello dei diretti interessati.

Interviene in merito la dott.ssa Sisto dell'Asrem di Campobasso, la quale osserva che come ampiamente chiarito con la comunicazione n. 2148/2012 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, i concetti di pianta organica e di perimetrazione delle sedi farmaceutiche attive non può essere più preso in considerazione come criterio per l'assegnazione dei nuovi esercizi. La zona è un concetto esemplificativo diretto ad individuare in via di massima l'area dove il Comune prevede l'istituzione delle nuove sedi, non un vincolo di pianificazione. L'interesse legittimo del titolare di sede è garantito dal rispetto della distanza minima di 200 metri cui dovrà attenersi il vincitore del bando nel localizzare il proprio esercizio.

Chiede facoltà di parola l'Assessore Di Giorgio, il quale ribadisce, prendendo spunto dall'intervento della dott.ssa Sisto, che non possono essere individuati ambiti di pertinenza come per le sedi di cui alla soppressa pianta organica, magari delimitati da uno stradario corredato dai civici, altrimenti verrebbe frustrato lo spirito della liberalizzazione, che è nel senso di implementare il numero delle farmacie. A seguire illustra ai presenti la proposta di localizzazione con la planimetria allegata al decentramento del 2003. La prima delle due sedi viene localizzata all'interno della persistente sede n. 8 con il seguente stradario: Via Garibaldi a partire dall'incrocio con Via Sant'Antonio de' Lazzari sino a C.da Macchie e C.da Colle Leone incluse; Via S. Antonio de' Lazzari fino all'intersezione con Via Labanca, Via Labanca sino all'intersezione con Via San Lorenzo; stradario incluso: Via A. Zuccarelli, Via A. Grandi, Via E. Toti, Via G.D. Vittorio, V. G. Pianese, V. F. Fede Via Tiberio, Viale Palatucci, Via Vigliardi, Via M. Romano, Via S. Nicola delle Fratte, Via C. Facchinetti. La seconda delle istituende sedi viene individuata in quella parte del territorio ricadente tra la sede n. 1 e la sede n. 2 così delimitata dallo stradario di riferimento: Viale Principe di Piemonte fino ai confini con il Comune di Ferrazzano sulla stradale provinciale di collegamento, Via Duca di Genova, Via Conte Verde, Via A. De Pretis; stradario incluso: Via Conte Rosso fino alla confluenza con la strada provinciale per Mirabello Sannitico, Via L. Da Vinci, V. E. Fermi, P.zza A. D'Isernia, Via G. Masciotta, Via Papa Giovanni XXIII, Via Q. Sella, C.da Cese.


Detta localizzazione - precisa l'Assessore - va incontro, come recita l'art. 11, comma 1, della Legge 27/2012, all'esigenza di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un maggior numero di aspiranti ma, al contempo, visto lo scarso insediamento di presidi farmaceutici nelle suddette zone, soddisfa l'altra esigenza di assicurarne una presenza capillare sul territorio.

Dopo ampia discussione, tutti concordano sulla localizzazione così come proposta dall'Assessore Di Giorgio.

Si passa alla delibazione del secondo degli argomenti all'o.d.g., relativo alla gestione del dispensario farmaceutico di Santo Stefano. Il dott. Cefaratti premette che nella proposta di decentramento delle farmacie



COMUNE DI CAMPOBASSO
Direzione di Area n°6
Settore Attività Produttive del Territorio



di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 19/2003 non era stata fatta menzione – per mera omissione – del dispensario farmaceutico esistente nella frazione di S. Stefano, già istituito con decreto n. 1 dell'8.01.1985, in deroga all'ordinario criterio demografico di cui all'art. 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 ed in applicazione del criterio topografico di cui all'art. 104 del R.D. 27.07.1934, n. 1265. L'esigenza di servire una frazione distante dal capoluogo si evinceva dalla lettura del preambolo del medesimo decreto, che menzionava i "disagi derivanti alla popolazione di S. Stefano per l'approvvigionamento dei medicinali per la mancanza di farmacie in loco". Il dispensario con la citata deliberazione consiliare veniva localizzato nella sede n.4 (Fontanavecchia), senza che tale inclusione portasse alla ridelimitazione della relativa circoscrizione territoriale trattandosi di sede istituita in deroga al criterio demografico.

Fin dall'85' la gestione del dispensario è stata assegnata, in via provvisoria, alla farmacia del comune di Ripalimosani. Il dott. Cefaratti evidenzia che la Regione, contrariamente all'orientamento espresso dall'Asl n. 3 con la nota prot. n. 3497/U.D. 3326 del 18.06.1998, allegata alla citata delibera del Consiglio comunale n. 19/2003, non ha mai ritenuto di istituire in pianta organica una nuova farmacia nella frazione di S. Stefano, né tanto meno di sopprimerla secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituito dall'art. 6 della Legge 8 novembre 1991, n. 362. Con molta probabilità ha ritenuto invece di aderire all'indirizzo prevalente della giurisprudenza che considera i dispensari istituiti con il criterio topografico – quale per l'appunto quello di S. Stefano – come sedi soprannumerarie, per cui non sarebbe stata indispensabile la previsione in pianta organica di una sede vacante da andare a coprire con il concorso.

Prende la parola il dott. De Marco il quale chiede all'Asrem se la gestione del dispensario di Santo Stefano dovrebbe afferire ad una farmacia del territorio di Campobasso, perché in tal caso dopo un'indagine effettuata dall'Ordine provinciale in merito ad una proposta d'intenti di un titolare di sede, potrebbe essere stipulata una convenzione dal Comune di Campobasso.

La dott.ssa Sisto osserva, dal canto suo, che il dispensario di S. Stefano è stato già inserito nel provvedimento dei Revisione della pianta organica delle farmacie in provincia di Campobasso relativa all'anno 2008, di cui alla delibera G.R. n. 833 del 03.08.2009. Per cui la Regione ha preso atto della sua esistenza. Ed in linea con quanto stabilisce l'art. 1, comma 4, della Legge n. 221/1968, la gestione del dispensario può essere "affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza del titolare della farmacia più vicina". La farmacia Paolo, inserita nella sede n. 4, non ha mai espresso l'interesse ad un affidamento della gestione del dispensario di S. Stefano, per cui stante la disponibilità da sempre confermata negli anni dal Comune di Ripalimosani, è stato comunque salvaguardato il criterio della vicinanza previsto dal dettato normativo.

A questo punto il dott. De Marco non essendovi altri argomenti tra le varie ed eventuali su cui proseguire nell'audizione, né interventi dei presenti in merito alle problematiche discusse, alle ore 12.40 toglie la seduta.

Del che è verbale.


f.to Il verbalizzante
(dott. Angelo Cefaratti)

f.to Il Dirigente
(dott. Vincenzo De Marco)

ZONA 1: Via Garibaldi a partire dall'incrocio con Via Sant'Antonio de' Lazzari sino a C.da Macchie e C.da Colle Leone incluse; Via S. Antonio de' Lazzari fino all'intersezione con Via Labanca, Via Labanca sino all'intersezione con Via San Lorenzo; stradario incluso: Via A. Zuccarelli, Via A. Grandi, Via E. Toti, Via G. D. Vittorio, V. G. Pianese, V. F. Fede, Via Tiberio, Viale Palatucci, Via Vigliardi, Via M. Romano, Via S. Nicola delle Fratte, Via C. Facchinetti;



ZONA 2: Viale Principe di Piemonte fino ai confini con il Comune di Ferrazzano sulla stradale provinciale di collegamento, Via Duca di Genova, Via Conte Verde, Via A. De Pretis, stradale incluso; Via Conte Rosso fino alla confluenza con la strada provinciale per Mirabello Sannitico, Via L. Da Vinci, V. E. Fermi, P.zza A. D'Isernia, Via G. Masciotta, Via Papa Giovanni XXIII, Via Q. Sella, C.da Cese;



di me Scafaro
06.08.2012



Comune di ISERNIA

Medaglia d'oro

Sportello Unico per le Attività Produttive "SUAP" intercomunale

SUAP accreditato c.o Ministero Sviluppo economico col n. 644/25-2-2011. Comuni di: ISERNIA, Acquaviva d'Isernia, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montenero Val Cocchiara, Pesche, Pettoranello di Molise, Pizzone, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise

Accessi (solo) telematici: www.suapisernia.it - suapisernia@gmail.com - suapisernia@pec.it - suap.isernia (da Skype)

Isernia, 20 agosto 2012

Prot. 1044



REGIONE MOLISE,
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E ASSISTENZA FARMACEUTICA
[«lavalle.antonella@cert.regione.molise.it»](mailto:lavalle.antonella@cert.regione.molise.it)

e p. c.:

ASREM
[«asrem@pec.it»](mailto:asrem@pec.it) - [«farmaceuticateritorialeisernia@asl2pentria.it»](mailto:farmaceuticateritorialeisernia@asl2pentria.it)

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0012298/12 Del 04/09/2012

Arrivo



ORDINE PROVINCIALE FARMACISTI ISERNIA
[«ordinefarmacistiis@pec.fofi.it»](mailto:ordinefarmacistiis@pec.fofi.it)

COMMISSARIO PREFETTIZIO - SEDE
[«comuneisernia@pec.it»](mailto:comuneisernia@pec.it)

SEGRETARIO GENERALE - SEDE
[«comuneisernia@pec.it»](mailto:comuneisernia@pec.it)

DIRIGENTE F.F. SETTORE V° - SEDE
[«ambiente@comune.isernia.it»](mailto:ambiente@comune.isernia.it)

Oggetto: Art. 11 del D.L. 1/24-1-2012, convertito nella L. 27/24-3-2012: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività Pianificazione delle sedi farmaceutiche – Trasmissione Delibera C.P. n. 19 del 25-7-2012.

Con riferimento all'oggetto, trasmettiamo la deliberazione di Commissario Prefettizio n. 19/25-7-2012 inerente la pianificazione delle sedi farmaceutiche.

Con l'occasione, segnaliamo che in data 31-7-2012 (successiva all'atto deliberativo) è pervenuto il parere favorevole dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti (orientamento anticipato in sede di audizione del 3-7-2012); detto parere è oggetto di apposita proposta di deliberazione integrativa all'esame del Commissario prefettizio.

È pervenuto altresì la nota ASREM prot. 58713/9-8-2012, recante osservazioni prodotte dal farmacista dott. Mario Angiuli.

Alleghiamo la richiamata documentazione e distintamente salutiamo.

IL RESPONSABILE SUAP
f.to Sergio Fraraccio

AVVERTENZA: questo documento è generato dal sistema elettronico documentale del Comune di Isernia, Servizio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive); Responsabile: Sergio Fraraccio. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile SUAP o del Responsabile del procedimento, se del caso, ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/12-2-1993. L'originale del presente atto in forma digitale (con firma digitale) e/o cartacea (con sottoscrizione autografa), è conservato presso il citato SUAP, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.



Immediatamente eseguibile

S

COPIA



CITTÀ DI ISERNIA
(medaglia d'oro)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N° 19 del 25-07-2012

Oggetto: Pianificazione delle sedi farmaceutiche. Legge n. 27 del 24-3-2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **13:10**, in Isernia, nel
Palazzo di Città

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dr. Annunziato Vardè

con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE** **Avv. LUCIA PETTI**, incaricato della
redazione del presente verbale, ha adottato la seguente deliberazione:

%



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale;

VISTA l'allegata proposta di delibera inerente all'oggetto unitamente alla relazione a firma del Responsabile SUAP;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 -1° comma- del D.Lgs. n. 267/2000;


RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare, l'allegata proposta ad oggetto :**"Pianificazione delle sedi farmaceutiche – Legge n. 27 del 24.3.2012"**;

Per l'effetto,

- Di approvare la pianificazione delle sedi farmaceutiche contenuta nella relazione prot. 783 in data 17-7-2012 allegata alla presente;
- di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- del T.U.E.L. n. 267/2000.-



CITTÀ DI ISERNIA

(medaglia d'oro)

PROPOSTA DI DELIBERA DI COMMISSARIO

ISCRITTA AL N. 17 DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE IN DATA 18-07-2012

Ufficio SUAP - SEDE

Oggetto: Pianificazione delle sedi farmaceutiche. Legge n. 27 del 24-3-2012

IL RESPONSABILE SUAP

VISTA la legge n. 27 del 24-3-2012 avente ad oggetto : *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* ed in particolare l’art.11 *“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria»*) che prevede, che per favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché l'apertura di nuove sedi farmaceutiche il numero delle autorizzazioni é stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nuova pianificazione delle sedi farmaceutiche in base ai suddetti nuovi parametri;

VISTA la propria relazione prot. 783 in data 17-7-2012, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;

VISTO il verbale prot. 676 dell’audizione tenutasi in data 3-7-2012 con l’Ordine dei Farmacisti, regolarmente convocato per un parere in merito unitamente all’ASREM territoriale (nota di convocazione n. 661 del 27-6-2012), anch’esso allegato alla presente proposta;



ATTESO che:

- il Responsabile SUAP ha illustrato la proposta di pianificazione a personale del Servizio Farmaceutico Regionale (telefonicamente) e dell'ASREM (colloquio in ufficio);
- ha recepito le relative osservazioni, peraltro convergenti, riguardo alla ridefinizione della zona 2 "Sud" ed ha conseguentemente adeguato la proposta di pianificazione;
- ha inviato tale nuova proposta (prot. 783 del 17-7-2012);
- con successiva nota prot. 829/20-7-2012, ha sollecitato l'ASREM e l'Ordine provinciale dei Farmacisti a far pervenire i pareri di competenza, segnalando la necessità di deliberare entro il 24-7-2012;
- l'Ordine provinciale dei Farmacisti non ha formalizzato il parere di competenza, né, d'altronde, ha palesato posizioni ostative alla proposta formulata dal SUAP; anzi, in sede di audizione (3-7-2012) i suoi rappresentanti hanno condiviso la proposta formulata dal SUAP;

VISTO il parere positivo espresso dall'ASREM, U.O. Farmaceutica territoriale, con nota prot. 64587/25-7-2012;

PRESO ATTO delle scadenze fissate dall'art. 11 del richiamato D.L. 1/24-1-2012 convertito in L. 27/24-3-2012;

PRESO ATTO, altresì, del mancato commissariamento dell'ente da parte della Regione Molise, che, per converso, ha chiesto e sollecitato l'adempimento al Comune di Isernia;

VISTO il TUEL di cui al D. Lgs. n. 267/2000 m. e i.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e ravvisata l'irrilevanza contabile dell'atto;

PROPONE

- l'approvazione della proposta di pianificazione delle sedi farmaceutiche contenuta nella relazione prot. 783 in data 17-7-2012 allegata alla presente;
- di dichiarare l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

IL RESPONSABILE SUAP
Mfo [firma]



Comune di ISERNIA

Medaglia d'oro



Sportello Unico per le Attività Produttive "SUAP" intercomunale

SUAP accreditato c.o Ministero Sviluppo economico col n. 644/25-2-2011. Comuni di: ISERNIA, Acquaviva d'Isernia, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montenero Val Cocchiara, Pesche, Pettoranello di Molise, Pizzone, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise

Accessi (solo) telematici: www.suapisernia.it - suapisernia@gmail.com - suapisernia@pec.it - suap.isernia (da Skype)

Isernia, 17 luglio 2012

Prot. 783

AI COMMISSARIO PREFETTIZIO - SEDE
«comuneisernia@pec.it»

p. c.

al SEGRETARIO GENERALE - SEDE
«comuneisernia@pec.it»

al DIRIGENTE F.F. SETTORE V° - SEDE
«comuneisernia@pec.it»

REGIONE MOLISE,
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E ASSISTENZA FARMACEUTICA
«lavallo.antonella@cert.regione.molise.it»

ASREM
«asrem@pec.it»

ORDINE PROVINCIALE FARMACISTI ISERNIA
«ordinefarmacistiis@pec.fofi.it»

Oggetto: Pianificazione delle sedi farmaceutiche. Modifica proposta prot. 679/3-7-2012.

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11 della L. 27/24-3-2012 e ad evasione delle relative disposizioni segretariali, riporto la sottoestesa

RELAZIONE

di supporto alla conseguente proposta di deliberazione.

Il processo di revisione delle sedi farmaceutiche era già in corso nei mesi scorsi (ed aveva visto la collaborazione tra il SUAP e la preposta struttura regionale), quando è stato emanato il D.L. 1/24-1-2012, poi convertito nella L. 27/24-3-2012: «*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*».

La Regione ha quindi riallineato tale processo di revisione e, con note prot. nn. 4459/28-3-2012, 4688/3-4-2012 e 5843/17-5-2012, ha stimolato i Comuni interessati a produrre i relativi atti di programmazione.



Il Comune di Isernia ha risposto con nota sindacale prot. 15945/4-6-2012.

Il periodo in cui adempiere è coinciso, per il Comune di Isernia, con le consultazioni elettorali e, per il SUAP, con un trasloco di uffici; ragion per cui, oggettivamente, la fluidità dell'attività amministrativa ne ha risentito.

Passando al merito, rilevo che la richiamata norma (L. 27/24-3-2012, art. 11 «*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*») prevede, per i fini che qui interessano, che per favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché l'apertura di nuove sedi farmaceutiche:

- il numero delle autorizzazioni é stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
- il Comune, sentiti l'ASREM e l'Ordine provinciale dei Farmacisti, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurarne un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
- il Comune, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui sopra, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili e invia i dati alla Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24-4-2012), con attivazione della Regione nel caso di inadempimento del Comune.

Ciò premesso, rilevo che la popolazione residente al 31-12-2010 era di 21.997 abitanti e che la dotazione di farmacie dev'essere di una ogni 3.300 abitanti, con un rapporto pari a 6,67 arrotondato a 7 unità. Posto che le farmacie attualmente in esercizio sono 5, emerge la necessità di elevarne il numero di 2 unità.

La situazione attuale è la seguente:

- n. 1 = farmacia Fortini, in p.zza G. Carducci;
- n. 2 = farmacia Di Girolamo, in p.zza A. d'Isernia;
- n. 3 = farmacia Di Tomaso, in c.so G. Garibaldi;
- n. 4 = farmacia Silvestri, in via Lazio;
- n. 5 = farmacia Angiuli, in via G. Tedeschi.

Risultano presentate n. 2 richieste di trasferimento;

- n. 2 = farmacia Di Girolamo (istanza prot. 5846/22-2-2010), da p.zza A. d'Isernia a v.le dei Pentri, con specifica individuazione dei locali;
- n. 4 = farmacia Silvestri (istanza prot. 17389/6-5-2010), da via Lazio a «... tra c.so Risorgimento e v.le dei Pentri ...», in locali non specificati.

L'analisi svolta per la formulazione della proposta che segue, non tiene in considerazione l'attribuzione delle sedi, ma è intesa solo ad assicurarne un'equa distribuzione sul territorio, in ragione del rapporto imposto dalla normativa oggi in vigore. Fa salva, comunque, la valutazione di eventuali diversi avvisi che, al riguardo, dovessero manifestare l'ASREM e l'Ordine provinciale dei Farmacisti, nonché, ovviamente, la Regione. Pertanto, propongo la seguente zonizzazione che, ripeto, ha per oggetto la sola individua-



zione delle zone e dei relativi baricentri.

Le modifiche rispetto alla proposta prot. 679/3-7-2012, apportate sulla scorta delle osservazioni recepite dall'ASREM e dal Servizio Farmaceutico della Regione Molise, riguardano esclusivamente la zona 2, che resta confermata, ma non come nuova sede. La nuova proposta si limita ad osservare che l'attuale sede (p.zza A. D'Isernia) non è baricentrica rispetto al bacino d'utenza, che grava prevalentemente su via S. Ippolito.

n.	farmacia	ubicazione	bacino d'utenza
1	Fortini	p.zza G. Carducci	zona alta del centro storico, p.zza Carducci , zona di cerniera con la città nuova e frazioni orientali – attuale posizione: baricentrica
2	Di Girolamo	zona Sud	zona Sud , basso centro storico, utenza ospedaliera, via S. Ippolito , frazioni sud, utenza extracomunale dell'hinterland in direttrice sud – posizione consigliata: via S. Ippolito (posizione attuale: decentrata)
3	Di Tomaso	c.so G. Garibaldi	città nuova in lato nord-ovest del parco ferroviario (c.so Garibaldi , via XXIV Maggio, via Berta) – attuale posizione: baricentrica
4	Silvestri	via Lazio	città nuova in lato sud-est del parco ferroviario (c.so Risorgimento , via Giovanni XXIII, via Molise, via L. Testa, via Umbria), zona S. Leucio – attuale posizione: baricentrica
5	Angiuli	via G. Tedeschi	zona S. Lazzaro , frazioni nord-occidentali – attuale posizione: baricentrica
6	nuova sede	zona Le Piane	zona Le Piane , S. Lazzaro nord, zona espansione nord su v.le 3 marzo 1970, frazioni nord, utenza extracomunale dell'hinterland in direttrice nord – posizione consigliata: bivio S.P. Castelromano
7	nuova sede	zona Nunziatella	zona Nunziatella , espansione nord-est su v.le dei Pentri, frazioni nord-est, utenza extracomunale dell'hinterland in direttrice est e nord-est – posizione consigliata: v.le dei Pentri

Le sedi centrali (in particolare le zone 3, 4 e 5) sono già collocate all'interno di bacini di residenti che vanno ben oltre i 3.300 abitanti; per cui eventuali riconsiderazioni delle loro posizioni non apporterebbero miglioramenti agli attuali livelli di servizio, anche in virtù della loro ubicazione sostanzialmente baricentrica nei rispettivi bacini d'utenza.


Per un centro come Isernia, su cui quotidianamente converge un consistente flusso di persone per motivi di studio, di lavoro, di commercio e di servizi pubblici e privati di varia natura, ho inteso computare, in particolare sulle sedi periferiche (zone 2, 6 e 7), una utenza che va oltre i dati numerici degli odierni residenti, tra l'altro anch'essi in incremento.

Preciso che il concetto di baricentricità è correlato sia alla presenza di abitanti residenti, sia alla tipologia di mobilità prevalente per l'utenza considerata.

In tale ottica, ad esempio, ho ponderato l'utenza prevalente delle sedi nn. 3 e 4, pedonale, distinguendola da quella delle sedi nn. 2 e 6, motorizzata.

Per le altre sedi il discorso è analogo e le relative zone sono calibrate per interpolazione delle principali componenti d'utenza: pedonale o motorizzata; quest'ultima distinta tra mobilità privata o da servizi pubblici.

La planimetria seguente offre una lettura diretta della zonizzazione proposta.



Esprimo il mio parere positivo sulla proposta e riporto in calce, per pronta memoria, il testo dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SUAP
f.to Sergio Fraraccio

AVVERTENZA: questo documento è generato dal sistema elettronico documentale del Comune di Isernia, Servizio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive); Responsabile: Sergio Fraraccio. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile SUAP o del Responsabile del procedimento, se del caso, ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/12-2-1993. L'originale del presente atto in forma digitale (con firma digitale) e/o cartacea (con sottoscrizione autografa), è conservato presso il citato SUAP, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53



Art. 11. Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria.

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri»

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentita l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».

2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).

4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.

5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b) l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.

6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due anni dall'acquisto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione».
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «è possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse.
14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:
«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale.



Comune di ISERNIA

Medaglia d'oro

Sportello Unico per le Attività Produttive "SUAP" intercomunale



SUAP accreditato dal Ministero Sviluppo economico col n. 644 25-2-2011. Comuni di: ISERNIA, Acquafredda d'Isernia, Cantalupo nel Sannio, Capriano, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelvolturno, Castelzupatò, Casale Casale, Ediniano, Forci del Sannio, Formello, Longano, Macchia d'Isernia, Mafalda, Montenero al Vomano, Pesche, Pettoranello di Molise, Pizzano, Ronco Sannico, Roccamandolfi, Roccosomma, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Teopoli, Sessano del Molise

Accessi (solo telematici): www.suapiserchia.it - suapiserchia@gmail.com - suapiserchia@pec.it - suapiserchia (da Skype)

VERBALE di AUDIZIONE

-prot. 676 in data 3-7-2012-

Oggetto: Pianificazione delle sedi farmaceutiche – Acquisizione pareri.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(in seguito "RdP", per brevità),

dando seguito alla nota prot. 661/27-6-2012, ha convocato i seguenti soggetti interessati al procedimento in oggetto e constata la partecipazione all'odierna AUDIZIONE di:

- RdP, Responsabile SUAP = geom. Sergio Fraraccio;
- ASREM, SERVIZIO FARMACEUTICO = assente;
- ORDINE PROVINCIALE FARMACISTI = dott. Nicandro Percopo, Presidente; dott.ssa Maria Rosaria Montagano, Segretario, dott. Mario Mancini, Consigliere.

Ciò premesso, verbalizza quanto segue.

Alle ore 9:45, constatato che la convocazione era fissata per le ore 9:30, il RdP apre la seduta e dà inizio ai lavori, riportando le seguenti dichiarazioni a verbale:

FRARACCIO (Comune): illustra la proposta di pianificazione delle sedi farmaceutiche predisposta d'ufficio, a valere quale base di discussione. Essa, infatti, è stata redatta nel solco delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 1/24-1-2012, convertito nella L. 27/24-3-2012: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività». La proposta viene allegata al presente verbale. A lato della discussione, dà conto ai presenti dei motivi che hanno determinato il ritardo negli adempimenti.

PERCOPO (OdF): resta in attesa di ricevere formalmente la proposta e s'impegna a fornire il parere di competenza a strettissimo giro, previa riunione del Consiglio dell'Ordine.


FRARACCIO (Comune): resta in attesa del parere di competenza dell'Ordine dei Farmacisti; quindi formalizzerà, sempre in tempi rapidi, la proposta di deliberazione Commissariale.

In conclusione il RdP dà lettura del presente verbale, redatto e sottoscritto in unico originale e del quale i presenti ritirano copia.

Sottoscrizione del verbale:

RdP, Sergio Fraraccio	
Ordine provinciale dei Farmacisti	
dott. Nicandro Percopo	
Ordine provinciale dei Farmacisti	
dott.ssa Maria Rosaria Montagano	

Ordine provinciale dei Farmacisti



dott. Nicandro Percopo

Ordine provinciale dei Farmacisti



dott. Mario Mancini





Comune di ISERNIA

Medaglia d'oro



Sportello Unico per le Attività Produttive "SUAP" intercomunale

SUAP accreditato c.o Ministero Sviluppo economico col n. 644/25-2-2011. Comuni di: ISERNIA, Acquaviva d'Isernia, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montenero Val Cocchiara, Pesche, Pettoranello di Molise, Pizzone, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise

Accessi (solo) telematici: www.suapisernia.it - suapisernia@gmail.com - suapisernia@pec.it - suap.isernia (da Skype)

Isernia, 20 luglio 2012

Prot. 829

ASREM

«asrem@pec.it»

ORDINE PROVINCIALE FARMACISTI ISERNIA

«ordinefarmacistiis@pec.fofi.it»

p. c.

AI COMMISSARIO PREFETTIZIO - SEDE

«comuneisernia@pec.it»

al SEGRETARIO GENERALE - SEDE

«comuneisernia@pec.it»

al DIRIGENTE F.F. SETTORE V° - SEDE

«comuneisernia@pec.it»

REGIONE MOLISE,
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E ASSISTENZA FARMACEUTICA
«lavalle.antonella@cert.regione.molise.it»

Oggetto: Pianificazione delle sedi farmaceutiche. Sollecito pareri.

Facendo seguito a precorsa corrispondenza ed in vista delle scadenze di cui all'art. 11 della L. 27/24-3-2012, sollecitiamo il tempestivo inoltro (PEC suapisernia@pec.it) dei pareri di rispettiva competenza.

Quanto sopra, al fine di pervenire all'adozione della deliberazione di approvazione della pianificazione delle sedi farmaceutiche entro martedì 24 p.v.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

IL RESPONSABILE SUAP

Sergio Fraraccio

firmato digitalmente



ASREM - Az. Sanitaria Reg. Molise
Prot. 64587 del 25-07-2012
Sezione: PARTENZA



Prof.

Distretto di Isernia
U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE

Largo Cappuccini 1 - 86170 Isernia - tel - fax 0865 442541
e mail: farmaceutica.territorialeisernia@as12dentda.it



Isernia, li 25.07.2012

Oggetto: Pianificazioni delle sedi farmaceutiche. Proposta prot. 783 del 17/07/2012.

Al Comune di Isernia
C/o SUAP

Vista la proposta n. 783 del 17.07.2012 del Comune di Isernia con la quale si individuano per la città di Isernia sette sedi farmaceutiche di cui cinque occupate dalle farmacie già esistenti e due di nuova istituzione da mettere a concorso secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge n.27 del 24/03/2012;

Vista la planimetria allegata alla proposta in oggetto;

Considerato che le 5 farmacie già esistenti occupano Zone coincidenti con gli attuali ambiti territoriali;

Considerato che per la sede n. 2 occupata dalla Dr.ssa Di Girolamo l'osservazione "l'attuale sede piazza Andrea d'Isernia non è baricentrica rispetto al bacino d'utenza, che grava prevalentemente su via S. Ippolito"

è puramente indicativa e non implica la necessità di trasferimento della suddetta farmacia in via S. Ippolito;


Ritenuto che con tale proposta viene rispettato quanto prescritto dall'art. 11 della L. n.27 del 24/03/2012

Si esprime

Parere favorevole in merito all'individuazione delle 2 nuove sedi farmaceutiche effettuate dal Comune di Isernia


U.O. Farmaceutica Territoriale
Il Farmacista Dirigente
(Dr. Annando Ritucci)

U.O. Farmaceutica Territoriale
Il Direttore
(Dott.ssa Maria Teresa Sisto)



U.O.S. FARMACEUTICA TERRITORIALE
DIRETTORE F.S.

DOTT.SSA ROSA IORIO



Oggetto: Pianificazione delle sedi farmaceutiche. Legge n. 27 del 24-3-2012

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. Lgs nr. 267/2000)


Data: 19-7-2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Roberto Bucci

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, D. Lgs nr. 267/2000)

Data: *****

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO
f.to Dott. VARDE' ANNUNZIATO

SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. PETTI LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE REG. N. 2298

Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 01-08-2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Isernia , 01-08-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. PETTI LUCIA

È Copia conforme all'originale

Isernia , 01-08-2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. PETTI LUCIA

La presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il 11-08-12 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Isernia, 01.08.2012


IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. PETTI LUCIA



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

VIA DEL CASALE, 27 - 86170 ISERNIA - Telefono 0865-451349 - Fax 0865-416559
- E-Mail: ordine.farmacisti@tiscali.it

Isernia, 25.07.2012



Al D. G.
ASREM Molise
86100 Campobasso

Al Responsabile
U. O. Farmaceutica Territoriale
Regione Molise
86100 Campobasso

Al Comune di Isernia
SUAP

Prot. n. 295

Oggetto: Pianificazione delle sedi farmaceutiche. Sollecito pareri.

L'anno 2012 il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 15:30 presso la sede dell'Ordine si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Isernia nelle persone dei Signori:

Dott. Nicandro Percopo	Presidente
Dott.ssa Annamaria Pirolli	Vice Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Montagano	Segretario
Dott. Valter Mancini	Tesoriere
Dott. Giuseppe Onorato	Consigliere
Dott. Antonio Farano	Consigliere
Dott. Mario Mancini	Consigliere

Il Consiglio

Visto il verbale di audizione prot. n. 676 del 03/07/2012 presso la sede dello Sportello Unico per le attività Produttive "SUAP" intercomunale con sede nel Comune di Isernia, relativo alla proposta di pianificazione delle sedi Farmaceutiche del Comune di Isernia, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito nella Legge n. 27 del 24/03/2012;

Vista la proposta di pianificazione delle sedi Farmaceutiche del Comune di Isernia redatta in data 18/06/2012, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 11 del D.L. n. 1/2012 convertito nella Legge n. 27/2012;

Ritenuto che tale proposta rispetta quanto dettato da tale norma;

All'unanimità,

JAP



Esprime

Parere favorevole sulla proposta di pianificazione delle sedi farmaceutiche redatta in data 18/06/2012 del Comune di Isernia, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Manda una copia del presente verbale con Raccomandata A/R all'ASREM alla Regione Molise Servizio U.O. Farmaceutica Territoriale ed alla SUAP presso il Comune di Isernia.

Letto, Confermato e sottoscritto.

Annunziata Pizzoli

G. D'Amico, Sindaco


Pro. M. M. M.

del. civ. Ferraro


Pro. M. M. M.

Pro. M. M. M.

Pro. M. M. M.




ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI ISERNIA
Via del Casale - 86170 ISERNIA
Tel. 0865.451349 - Fax 0865.416559
E-Mail: ordine.farmacisti@tiscali.it



Postaraccomandata

AR € 3,90

TELECOMUNICAZIONI



TELECOMUNICAZIONI

Posteitaliane



26.07.2012 10:25:32

SUNP
COMUNE DI ISERNIA
Piazza Michelangelo
EX SCUOLA IGNAZZI SIANO
86170 ISERNIA (IS)



Distretto di Isernia
U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE
 Largo Cappuccini 1 - 86170 Isernia - tel. - fax 0865 442541
 e-mail: farmaceuticateritorialeisernia@asl2pentria.it

Isernia, li 08.08.2012

Oggetto: Pianificazione delle sedi farmaceutiche. Proposta prot. n. 783 del 17/07/2012.

ASREM - Az. Sanitaria Reg. Molise
 Prot. 58713 del 08-08-2012
 Sezione: PARTENZA




Al Comune di Isernia
 C/o SUAP

E.p.c. Al Dr. Angiulli Mario
 Farmacia San Lazzaro
 Isernia

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette in allegato la nota del 25/07/2012 a firma del dott. Mario Angiulli, pervenuta il 06/08/2012 (prot. n. 67374), con invito a procedere ad un riesame della problematica, tenendo conto delle osservazioni fatte dal farmacista, in particolare al punto 1).

Distinti saluti.

U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE
 IL FARMACISTA DIRIGENTE
 (Dr. Armando Ritucci)



U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI BASE
 IL DIRETTORE
 (Dott. ss. Roberto)



A

Spett. ASReM
Sede

Oggetto: *Applicazione art. 11 legge n.27 del 24 Marzo 2012*

Il sottoscritto dott. Mario Angiuli, titolare della Farmacia San Lazzaro in Isernia, avendo casualmente ricevuto notizia di un non meglio precisato procedimento in cui si esamina la pianta organica delle farmacie di Isernia con l'istituzione di due nuove sedi farmaceutiche di cui una situata in Viale dei Pentri e una in Viale 3 Marzo ove esistente significa quanto segue:

1. Per il Comune di Isernia sono scaduti i termini perentori -assegnati dalla Legge dal combinato disposto dei commi 2 e 9 art 11 in parola (vedi anche all 1 e 2).
2. Sulla base dell'art 11 comma 1 e del numero di abitanti rilevati dall'Istat al 31/12/2010, per la città di Isernia non devono essere istituite due farmacie obbligatorie, ma solo 1 obbligatoria ed, eventualmente, 1 facoltativa (all 3)
3. La farmacia facoltativa scatterebbe solo per poche centinaia di unità in più rispetto al parametro di legge di cui al punto 2. (ab.21997- 21451 = 546 ab) e pertanto tale dato merita l'ulteriore considerazione di seguito riportata.
4. La novità della c.d. spending review -licenziata di recente dal Senato e già alla Camera per una rapida approvazione- in cui si abolisce la Provincia di Isernia, da sola, è sicuro indice di una diminuzione della popolazione residente in misura molto maggiore di quanto necessario all'applicazione di cui al punto 3. Attivare pertanto una sede facoltativa oggi appare quantomeno intempestivo perchè cristallizzerebbe per sempre un eccesso di esercizi farmaceutici rispetto al necessario già oggi ampiamente sufficiente a garantire il servizio che, è riconosciuto unanimemente, non ha mai registrato alcuna disfunzione, anche con le sole cinque farmacie oggi attive.
5. Le farmacie sono in grande sofferenza economica tanto da aver proclamato pochi giorni orsono una giornata di sciopero nazionale con chiusura delle stesse per cui una inappropriata decisione assunta oggi potrebbe indebolire il servizio farmaceutico sul territorio e penalizzare i cittadini, che non potrebbero più vedersi erogare numerosi servizi, spesso gratuiti.

Si osservi, a tal proposito, per inciso e a solo titolo informativo, che in tutta Europa, in nome della quale tutto ruota di questi tempi, il quorum delle farmacie dei Paesi cui si vorrebbe assomigliare e adeguare, viene innalzato (in Francia, qualche mese fa è stato innalzato a 4.500 abitanti e di recente in Germania a circa 3.900 ed in gran Bretagna a 4.700) proprio per salvaguardare l'indipendenza delle farmacie e assicurare una remunerazione che, ci si è accorti, altrimenti non potrebbe più garantire l'erogazione, spesso gratuita, di numerosi servizi ai cittadini e addirittura dello stesso servizio farmaceutico convenzionato che nelle condizioni attuali è considerato non più remunerativo (all.4,5,6)

6. Appare pertanto conforme ad un misurato criterio di prudenza e buona amministrazione istituire solo una sede obbligatoria, sia perchè quella facoltativa può essere sempre istituita, sia perchè si può lasciare tale delicata decisione alla responsabilità della prossima amministrazione ulteriormente legittimata nei suoi provvedimenti dalla prossima consultazione elettorale

1/2



7. In ogni caso la presunta localizzazione delle due nuove sedi non risponderebbe ai criteri stabiliti dalla legge in quanto viola entrambi i criteri statuiti dall'art 11. Devono sussistere infatti, contemporaneamente per ogni sede, due requisiti: equa distribuzione sul territorio e assicurare l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Entrambe queste condizioni sono già assicurate dalla farmacia San Lazzaro istituita non a caso nell'omonimo quartiere, delimitato proprio da viale 3 marzo, per cui non vi è chi non veda un inutile quanto forzato doppione di una ulteriore farmacia, a poca distanza dalla prima, nella medesima collocazione geografica, che avrebbe il solo effetto di indebolire il servizio esistente senza assicurare alcun vantaggio ai cittadini della zona. Di contro molte aree della città, come vedremo appresso sono totalmente sprovviste di servizio farmaceutico. Molto difficile sostenere inoltre la sussistenza dei suddetti requisiti per una presunta proposta in Viale dei Pentri. La legge in parola infatti è stata promulgata, per assicurare un fine pubblico, non per scegliere, come farebbe invece un privato, una zona commerciale, economicamente più appetibile e ricca di residenti come viale dei Pentri, lasciando al contempo scoperte le zone più interne a tale viale, come per es. in Piazzale Michele Avicelli, già sede di ambulatori medici pubblici e convenzionati, o lungo la Via Corpo Italiano di Liberazione, tutte zone meglio rispondenti ai requisiti di legge e per di più in fase di espansione urbanistica verso la zona interna.
8. Con la soluzione prospettata rimane comunque aperto il problema di assicurare il servizio farmaceutico alla zona sud della città. La più estesa del territorio è sprovvista di qualsivoglia servizio farmaceutico per chilometri e chilometri e pur in presenza dell'Ospedale, dell'ASReM, di ambulatori specialistici pubblici e privati, di nuove zone di urbanizzazione già previste nelle sue immediate vicinanze (es Ponte Cardarelli) o, appena più a sud, di centri commerciali e nuclei abitativi ivi allocati sino al confine sud, con Fragnete situata a ben 7 km di distanza, violando in tal modo sia il principio di capillarità del servizio farmaceutico sia quello di assicurare l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Nella presunta soluzione prospettata infatti entrambe le farmacie sarebbero collocate a Nord della città, che, aggiunte alle due già esistenti, vanificherebbe il fine previsto dalla legge. A tacere che nessuna considerazione è stata svolta per la zona est della città, come ad es. Colle in Pergola che si estende senza soluzione di continuità con la via San Leucio all'omonimo quartiere o ancora, più a sud-est, quella di Santo Spirito con le sue zone limitrofe, tutte aree i cui residenti meriterebbero l'applicazione della legge in oggetto. Per quanto detto appare importante valutare in primis l'istituzione di una sola sede a sud della città, e riservare ad un successivo, più approfondito esame, la necessità prima e l'individuazione dopo di una sede facoltativa.

Tanto per le opportune valutazioni che si vorranno riservare.

All 1,2,3,4,5,6

Distinti ossequi

Isernia 25/07/2012

2/2

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0007861/12 Del 07/06/2012
Arrivo



Dr. De Santoro
07.06.2012

CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROT. N. 7358

Venafro, 25 maggio 2012

Risposta a nota prot. n. 0006843/12 del 17/05/2012

Raccomandata A/R

REGIONE MOLISE
Direzione Generale per la Salute
Servizio Programmazione e Ass. Farmaceutica
Ufficio Programmazione Regionale di Ass. Farmaceutica
Via Toscana n. 45
86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: Legge 24 marzo 2012 n.27, art.11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"-Sollecito/Comunicazione"

In riscontro alla nota indicata a margine, di pari oggetto, acquisita al protocollo comunale in data 22/05/2012 al n. 7083, si conferma l'invio, con nota prot. n. 5450 del 23/04/2012, della Delibera di C.C. n. 16 del 21/04/2012 (a mezzo pec all' indirizzo lavalle.antonella@cert.regione.molise.it e posta elettronica semplice all'indirizzo santoro.angelamaria@mail.regione.molise.it), che, ad ogni buon conto, si ritrasmette in allegato alla presente per il seguito di competenza, unitamente al verbale n. 11 del 24.04.2012 con la quale l'Ordine dei Farmacisti di Isernia ha espresso parere favorevole in merito all'individuazione della nuova sede farmaceutica effettuata con la citata delibera consiliare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna CASCARDI





COMUNE DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROT. N. 5450

Venafro, 23 aprile 2012

REGIONE MOLISE

Direzione Generale per la Salute

Servizio Programmazione e Ass. Farmaceutica

Ufficio Programmazione Regionale di Ass. Farmaceutica

Via Toscana n. 45

86100 CAMPOBASSO

FAX 0874/424583

OGGETTO: Legge 24/3/2012 n.27, art.11 "potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci" – Richiesta parere tecnico.

Con riferimento all'oggetto, nel trasmettere copia dell'atto deliberativo adottato da questo Consiglio Comunale nella seduta del 21 aprile scorso, si comunica che con nota prot. 5446 del 23.04.2012 il citato atto è stato inviato alla ASREM e all'Ordine dei Farmacisti di Isernia per il prescritto parere.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Anna CASCARDI



CITTA' DI VENAFRO

PROVINCIA DI ISERNIA



MEDAGLIA D'ORO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 21/04/2012

Seduta straordinaria d'urgenza di prima convocazione

Oggetto: Legge 24 marzo 2012 n. 27 art. 11-"Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci"

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 9,30 .
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
NICANDRO PALUMBO	PRESIDENTE	SI
NICANDRO COTUGNO	SINDACO	SI
CLAUDIO PETRECCA	CONSIGLIERE	SI
ADRIANO IANNAZONE	CONSIGLIERE	SI
SERGIO PETRECCA	CONSIGLIERE	SI
MARCO VALVONA	CONSIGLIERE	SI
ALFONSO CANTONE	CONSIGLIERE	SI
CHIARA CAPOBIANCO	CONSIGLIERE	SI
ROBERTO OLIVA	CONSIGLIERE	SI
BENEDETTO IANNAZONE	CONSIGLIERE	SI
NICANDRO BOGGIA	CONSIGLIERE	SI
RAIMONDO SANTILLI	CONSIGLIERE	NO
LUIGI VISCIONE	CONSIGLIERE	SI
MICHELE MASCIÒ	CONSIGLIERE	NO
ANGELAMARIA TOMMASONE	CONSIGLIERE	SI
VINCENZO COTUGNO	CONSIGLIERE	NO
ENZO BIANCHI	CONSIGLIERE	SI
MASSIMILIANO DI VITO	CONSIGLIERE	SI
ALFREDO RICCI	CONSIGLIERE	SI
ANTONIO SORBO	CONSIGLIERE	NO
CARLO POTENA	CONSIGLIERE	SI
	CONSIGLIERE	SI

Presenti N. 17

Assenti N. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Direttore Generale Dott. Anna CASCARDI che provvede alla stesura della presente deliberazione.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Nicandro PALUMBO nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*;

Verificato, che l' art. 11-comma 1- lett.a) del suddetto decreto stabilisce che è possibile l'apertura di una farmacia ogni 3300 abitanti e prevede la possibilità di una ulteriore farmacia anche in quei Comuni ove la popolazione eccedente sia superiore al 50% di suddetto parametro;

Ravvisato che il Comune di Venafro ha una popolazione residente al 31.12.2010 pari a 11520;

Atteso che la Regione Molise –Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica- con nota prot. 2148 –P- del 21/03/2012 e nota prot. n. 4688/12 del 03/04/2012 ha emanato le modalità attuative in materia di apertura di nuove farmacie;

Considerato quindi che in base al nuovo criterio di abitanti introdotto nel Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, il Comune di Venafro può programmare l'istituzione di una nuova farmacia sulla base dei criteri ivi indicati;

Dato atto che a seguito dell'individuazione della nuova sede farmaceutica effettuata sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1 del decreto legge citato, l'Amministrazione Comunale dovrà inviare i relativi dati alla Regione Molise entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto perché attivi le procedure di sua competenza;

Considerato che è da ritenersi eliminata la pianta organica e il rigido perimetro delle zone, predisposte secondo la normativa precedente, potendo il Comune individuare, sentita l'ASL e l'Ordine provinciale dei farmacisti, le zone nelle quali istituire le nuove farmacie tenendo conto: di un'equa distribuzione anche per le zone scarsamente abitate e della distanza da ogni farmacia esistente di 200 metri.

Vista la circolare del Ministero della Salute del 21/03/2012 che chiarisce quanto segue circa l'identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie: *“la norma approvata in sede di conversione del decreto-legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, senti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle zone può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio indicando una determinata via e le strade adiacenti).”*

Atteso che:

- sull'argomento de quo il gruppo consiliare “Gruppo Autonomo” ha formalizzato in data 20/04/2012, prot. ingresso n. 5332, la proposta di *“individuare l'apertura di una nuova farmacia,*



da inserire a concorso, nella frazione Ceppagna" tratto abitato di via Nunziata Lunga, come meglio specificato in corso di seduta;

- sul medesimo oggetto il cons. Oliva, a conclusione del dibattito svolto in aula in corso di trascrizione, ha proposto di identificare la zona di espansione posta ai due lati di via Campania – Ponte ferroviario fino all'intersecazione con via Caio Silio Italico - nella quale collocare la nuova farmacia;

Disposta dal Presidente la votazione delle due proposte nell'ordine sopra riportato, all'esito della quale quella del gruppo consiliare "Gruppo Autonomo" ottiene 7 voti favorevoli, 9 contrari (Cotugno N. , Palumbo, Cantone Capobianco, Oliva, Mascio, Cotugno V. ,Bianchi, Di Vito), astenuto il cons. C. Petrecca e la proposta del consigliere Oliva ottiene 9 voti favorevoli, 6 contrari (S. Petrecca, Valvona, B. Iannacone, Santilli, Sorbo, Potena), astenuto il consigliere C. Petrecca, dandosi atto che si è allontanato prima della votazione il cons. A. Iannacone;

Stante il superiore risultato proclamato dal Presidente,

DELIBERA

Di identificare la zona di espansione posta ai due lati di via Campania – Ponte ferroviario fino all'intersecazione con via Caio Silio Italico - nella quale collocare la nuova farmacia, meglio circoscritta nella planimetria allegata;

Di acquisire il prescritto parere dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Isernia;

Di trasmettere il presente atto alla Regione Molise –Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica per il seguito di competenza

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con n. 9 voti favorevoli, astenuti i consiglieri S. Petrecca, Valvona, B. Iannacone, Santilli, Sorbo, Potena, C. Petrecca.

IL PRESIDENTE
Dott. Nicandro Palumbo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Cascardi

CITTA' DI VENAFRO

PROVINCIA DI ISERNIA

MEDAGLIA D'ORO



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 20/04/2012

Settore:

Ufficio:

Oggetto: Legge 24 marzo 2012 n. 27 art. 11-"Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci"

**L'Istruttore
dott.ssa Anna CASCARDI**

Il Responsabile del Settore

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere Da non richiedere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Venafro, 20/04/2012

Il Responsabile del Settore



VENAFRO


ANFITEATRO ROM.

CHIESA S. LUIGI ORIONE

CHIESA S. PIETRO

CENTRO S. BRIVIO DON BRIGIONE

VENAFRO





ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Venafro, li 23/04/2012

Il Segretario Direttore Generale
Dott.ssa Anna CASCARDI

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/04/2012 in applicazione dello:

_ Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (10 giorni dalla pubblicazione);

X Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 23/04/2012

Il Segretario Direttore Generale
Dott.ssa Anna CASCARDI

COMUNE DI VENAFRO

Provincia di Isernia

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
(Art. 18 T.U. - D.P.R. 23/12/2000 n. 445)

La presente copia, composta di n. 4 fogli è
conforme all'originale emesso da questo ufficio.

Venafro, li 25 MAG. 2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL RESPONSABILE
SETTORE AFFARI GENERALI
Avv. Mauro Cappellari





ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

VIA DEL CASALE, 27 - 86170 ISERNIA - Telefono 0865-451349 - Fax 0865-416559
- E-Mail : ordine.farmacisti@tiscali.it



Isernia, 24.04.2012

L'anno 2012 il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 15,30 presso la sede dell'Ordine si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Isernia nelle persone dei Signori:

Dott. Nicandro Percopo Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Montagano Segretario

Dott. Valter Mancini Tesoriere

Dott. Giuseppe Onorato Consigliere

Dott. Antonio Faranó Consigliere

Assenti:

Dott.ssa Annamaria Pirolli Vice Presidente

Dott. Mario Mancini Consigliere

Il Consiglio

Vista la nota protocollo n. 5446 del 23/04/2012 del Comune di Venafro pervenuta via Fax a questo Ordine il giorno 23/04/2012 alle ore 13,05 con la quale si chiede di esprimere il parere previsto dell'art. 11 c. 1 lettera C della Legge n. 27 del 24/03/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 1/2012, sull'individuazione della nuova sede farmaceutica effettuate con delibera del c.c. n. 16 del 21/04/2012, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto l'art. 11 c.1 lettera c della L. n. 27/2012 di conversione del D.L. n. 1/2012;

Vista la delibera del c.c. n. 16/2012 del Comune di Venafro;

Vista la planimetria allegata a tale delibera;

Ritenuto che con tale deliberazione viene rispettato quanto prescritto dell'art. 11 c. 1 lettera c della L. 27/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 1/2012 con 5 voti favorevoli,

Esprime

Parere favorevole in merito all'individuazione della nuova sede farmaceutica effettuata dal Comune di Venafro con delibera del c.c. n. 16 del 21/04/2012.

Manda una copia del presente verbale alla ASREM, alla Regione Molise Servizio U.O. Farmaceutica Territoriale ed al Comune di Venafro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to Mogavero

IL PRESIDENTE
F.to Paolo di LAURA FRATTURA

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 06 maggio 2013



IL DIRETTORE REGGENTE
Mariolga MOGAVERO

Mariolga Mogavero

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____